

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1098 del 24/02/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", in parte a tetto e in parte a terra, avente potenza di picco complessiva pari a 1.150,18 kWp, sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1149 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. **Autorizzazione Unica** relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"**, in parte a tetto e in parte a terra, avente potenza di picco complessiva pari a 1.150,18 kWp, sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85).

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d’intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici

alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);

4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia con nota acquisita al prot. n. PG/2024/87758 del 14.05.2024 e volontariamente integrata in data 22.05.2024 con documentazione acquisita al prot. n. PG/2024/94071, da parte della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo (CF/P.IVA 01585690405), con cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03) di n. 2 impianti fotovoltaici su copertura di allevamento avicolo e su terreno circostante con potenza nominale rispettivamente di 526,62 kWp e 623,56 kWp (1.150,18 kWp in totale), da realizzarsi in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella \ SP85), nel **Comune di Savignano sul Rubicone**;

Considerato che, con l'istanza presentata in data 13.05.2024, la ditta ha anche richiesto di avvalersi della documentazione che risulta già in possesso di questa Agenzia, acquisita ai protocolli nn. PG/2024/46414, n. PG/2024/46417, n. PG/2024/46418 e n. PG/2024/46421 del

11.03.2024, così come indicato nel nuovo elenco elaborati fornito, in cui sono stati precisati i documenti da considerare ancora validi;

Precisato che:

- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone;
 - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - di competenza della Provincia di Forlì-Cesena per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la Strada Provinciale SP85 Fondovalle Rubicone "Via Scodella" (attraversamento al km 1+970 con posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970);
 - di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Selbelle III e Via Sogliano 104;
 - l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;

Dato atto che:

- l'istanza è stata integrata volontariamente dal proponente in data 22.05.2024, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/94071;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/106798 del 10.06.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010;
 - l'**avvio del procedimento** amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **22.05.2024**, data di presentazione della documentazione a completamento dell'istanza da parte del proponente;
 - l'**indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona** ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 25.06.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/109469 del 13.06.2024, è stata trasmessa all'Unione Rubicone e Mare la comunicazione Arpae del 10.06.2024 relativa a "*Avvio del Procedimento e Avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi del 25.06.2024*", così come richiesto per le vie brevi dallo stesso Ente, che mero errore non era stato inserito tra gli enti in indirizzo alla suddetta nota;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/111593 del 17.06.2024, vista l'impossibilità del Comune di Savignano sul Rubicone a partecipare alla Conferenza di Servizi convocata in data 25.06.2024, è stato comunicato l'**annullamento della Conferenza di Servizi decisoria fissata in data 25.06.2024** ed è stata ri-convocata la **prima riunione della Conferenza di Servizi** in forma simultanea e in modalità sincrona **in data 01.07.2024**;

- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Prefettura di Forlì-Cesena:** nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/1990;
 - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente):
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Sistemi Ambientali relativo ai campi elettromagnetici e alla variante urbanistica;
 - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
 - Nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
 - **Comune di Savignano sul Rubicone:**
 - parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per posa di condotta elettrica con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo strade comunali e lungo strade vicinali ad uso pubblico;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - autorizzazione per scavi e manomissioni di suolo pubblico da parte di privati;
 - **Unione Rubicone e Mare:**
 - valutazioni del Consiglio dell'Unione in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 37/2002;
 - **Provincia di Forlì-Cesena:**
 - conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura Linea elettrica per la connessione all'impianto di rete);
 - concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la Strada Provinciale SP85 Fondovalle Rubicone "Via Scodella" (attraversamento al km 1+970 con posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970);
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:** nulla-osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);
 - **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - parere di competenza in merito alla parte archeologica;
 - parere di competenza in merito alla parte paesaggistica;
 - pareri di competenza delle amministrazioni periferiche dello Stato rappresentate ai sensi della nomina della Prefettura di Forlì (acquisita al prot. n. PG/2024/110172

del 14.06.2024 e successivamente confermata con nota acquisita al prot. n. PG/2024/113208 del 19.06.2024), in particolare:

- nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775) (Corpi militari);
 - parere relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03 (MIMIT);
 - eventuale parere ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (MASE - Sez. UNMIG);
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpa E-DSP);
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con la rete dei canali di bonifica;
 - **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
 - **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.:** risoluzione interferenze con rete acquedottistica, metanodotti, fognature;
 - **Telecom Italia S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione;
 - **Snam Rete Gas S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti di distribuzione gas.
 - **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** in qualità di proponente dell'istanza;

Precisato che:

- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
 - Comune di Savignano sul Rubicone, Particelle 2-106-129-114-113 (Sub. 3) del Foglio 25;
 - Comune di Savignano sul Rubicone, Particelle 405-406-301 del Foglio 20;
- **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/03;
- **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Savignano sul Rubicone, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di **variante urbanistica**, con apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
- qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;

- le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
- il procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito:
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 191 (parte seconda) del 19.06.2024;
 - sul Corriere di Romagna in data 19.06.2024;
 - sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena in data 17.06.2024 - Num. Reg. 1075 Prot. 17149;
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19.06.2024 - Num. Reg. 690 Prot. 14995;
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite pec o tramite raccomandata postale A/R;

Dato atto che:

- la Prefettura di Forlì-Cesena, con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/110172 del 14.06.2024 (prot. in uscita n. 49365 del 13.06.2024), relativamente al procedimento di cui trattasi, ha nominato la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** quale **rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte**; tale nomina è stata successivamente confermata con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/113208 del 19.06.2024 (prot. in uscita n. 50854 del 19.06.2024);

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti prima dello svolgimento della prima seduta della Conferenza, tenutasi in data 01.07.2024, riportati nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.** con nota prot. n. 53536-23211 del 13.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/109638 del 14.06.2024, ha espresso il seguente parere in merito alle interferenze con i sottoservizi interessati, in particolare viene specificato quanto segue:

"In riferimento alla nota pervenutaci dall'Amministrazione in indirizzo con PEC del 10/06/2024 Vs. rif. Prot. n.106798 (prat.n. 17865/2024) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

1) Area destinata ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra.

Nella zona soggetta ad intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

2) Nuovo elettrodotto su Via Scodella / Via Selbelle III.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalla scrivente, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti i seguenti sottoservizi:

- Acquedotto in PVC 160 in Via Scodella;

- Acquedotto in PVC 90 in Via Selbelle III;

- Metanodotti in acciaio DN100 6ª specie in Via Scodella;

- N.2 condotte di fognatura nera in pressione in PEAD 90 in Via Scodella;

- Allacci d'utenza acqua, gas;
- Gruppi valvole acqua;
- Impianti di protezione catodica gas.

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata l'analisi di dettaglio sulle interferenze realizzando **una specifica tavola con sovrapposizione di tutte le infrastrutture in progetto (area destinata ad accogliere l'impianto fotovoltaico, elettrodotti, cabine elettriche ecc.) e le reti HERA / INRETE presenti** ed eventuale proposta progettuale per la risoluzione delle interferenze; a questo scopo dovrà essere richiesto:

- al **servizio cartografico** la documentazione riguardante le reti esistenti mediante il **nuovo WEBFORM** Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina

<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

- **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM** Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina

<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

Al fine di tutelare le infrastrutture pubbliche presenti si richiede di prestare la massima attenzione al fine di garantire l'integrità e funzionalità di tutti i servizi presenti, particolare cura dovrà essere adottata in caso di presenza di reti in fibrocemento limitando le vibrazioni durante le fasi di lavorazione per evitarne il danneggiamento.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti.

Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.**

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente P.I. Andrea Maltoni Tel. 0547 388250 email andrea.maltoni@gruppohera.it pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed entrambi i protocolli della presente.”;

- **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA** con nota prot. 21920 del 13.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/110162 del 14.06.2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

“Con riferimento alla convocazione di Conferenza di Servizi pervenuta con nota prot. 2024/106798 del 10/06/2024, acquisita agli atti consorziali al prot. 21461 del 11/06/24 ed esaminati gli elaborati trasmessi, lo scrivente Consorzio, non esprime alcun parere di merito in quanto i terreni interessati dall'intervento (Fog. 25 mapp. 106) **non risultano afferenti** ad alcun bacino idrografico del sistema scolante di bonifica.

Le opere di connessione all'esistente rete elettrica di distribuzione non risultano altresì interferenti con il reticolo di bonifica consorziale.”;

- **APA - Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae** con nota prot. n. PG/2024/111476 del 17.06.2024, relativamente agli aspetti urbanistici, ha specificato quanto di seguito:

*"In merito all'oggetto, esaminata la relativa documentazione, si evidenzia che la variazione urbanistica riguarda la realizzazione di una linea elettrica e di una nuova cabina a servizio di due impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica posti in Via Scodella presso l'allevamento della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo. Non rilevando interessamenti alle matrici ambientali si esprime **parere favorevole** alla variante."*

- **SNAM RETE GAS S.P.A.** con nota prot. n. 193 del 17.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/111582 del 17.06.2024, ha comunicato quanto segue:

*"Con riferimento alla Vostra PEC Prot.N 106798/2024 del 10/06/2024 pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione grafica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società."*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio."

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio** con nota prot. 19791 del 18.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/112468 del 18.06.2024, poi confermata con nota prot. n. 27704 del 09.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/162303 del 09.09.2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

"Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare."

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia";

Dato atto che:

- la **prima riunione** della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 01.07.2024, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/125865 del 09.07.2024, è stato trasmesso alla ditta il verbale relativo alla riunione della conferenza tenutasi in data 01.07.2024; contestualmente, è stata inviata la richiesta di integrazioni ed è stato sospeso il procedimento per **30 giorni**;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/145986 del 08.08.2024, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/156571 del 30.08.2024:
 - è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni;
 - è stata data comunicazione in merito alla conclusione del periodo di deposito relativo al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - sono state allegate le osservazioni pervenute da parte dei privati, con richiesta alla ditta e agli Enti di darne riscontro, presentando le opportune controdeduzioni in tempo utile per la riunione della Conferenza;

- è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - discussione e valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - discussione e valutazione delle osservazioni pervenute dai privati interessati dalla realizzazione dell'opera;
 - conclusioni della conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi** in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
 - varie ed eventuali;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **seconda riunione** della Conferenza, tenutasi in data 12.09.2024, acquisiti nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA)** con nota prot. n. PG/2024/132737 del 19.07.2024 ha espresso parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai CEM (Campi Elettro Magnetici), con le seguenti condizioni:
 1. *nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;*
- **Aeronautica Militare** con nota protocollo M_D AMI001 REG2024 0017850 19-07-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/132942 del 19.07.2024, ha precisato quanto segue:

"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra."
- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali)** con nota REGISTRO UFFICIALE. U. 0057054. 01-08-2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/142721 del 05.08.2024) e nota REGISTRO UFFICIALE. U. 0059855. 19-08-2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/150024 del 19.08.2024), ha inviato parere con cui si precisa in quali casi l'ufficio Operativo della stessa Agenzia sia competente e quali disposizioni applicare nei vari casi specifici, tra i quali il progetto in esame non rientra;
- **Provincia di Forlì-Cesena, il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale** con nota prot. prov.le n. 24242 del 04.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/159344 del 04.09.2024, ha inviato il seguente contributo:

"Vista la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, protocollo ARPAE PG/2024/106798 del 10/06/2024, assunta al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con il n. 16629 del 11/06/2024.

Visto il progetto, che prevede l'installazione di n. 2 impianti fotovoltaici, su copertura di allevamento avicolo (impianto B) e su terreno circostante (impianto A), con potenza nominale rispettivamente di 526,62 kWp e 623,56 kWp e la realizzazione di una linea a 15 kV in cavo sotterraneo, per il collegamento alla rete elettrica di media tensione esistente.

Vista la nota di richiesta integrazioni trasmessa da ARPAE, prot. prov. 19583 del 09/07/2024, a seguito della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 01/07/2024, nell'ambito della quale sono

stati richiesti i seguenti chiarimenti:

- il rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone ha chiesto: "Verificare che l'intervento sia conforme a quanto previsto dalla DAL 28/2010, coordinata con le modifiche disposte dalla DAL 125/2023 recante "criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici", in quanto l'area in questione appare ricadere all'interno del sistema dei crinali e del sistema collinare (art. 9, comma 5, del PTPR e art. 9, comma 2, lett. c) del PTCP). In particolare si richiama il punto B) dell'Allegato I alle DAL sopra citate (aree idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici con limitazioni), il quale considera idonee al punto 3) "le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo"; Si evidenzia che per il caso in questione siamo ad altezze inferiori ai 1200 metri e che pertanto non appare verificata la conformità alla disciplina Regionale, tuttora vigente ed efficace, in quanto integrata con la normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021)";

- il rappresentante dell'Unione Rubicone Mare ha segnalato che: "l'area di intervento è ricompresa nel "Sistema dei crinali e sistema collinare" art. 9 del PTCP-PTPR e nell'ambito della Conferenza dei Servizi, dovrà preliminarmente essere verificata, l'idoneità del sito sulla base dei vincoli dettati dal PTCP-PTPR; a seguito di detta verifica positiva, verrà sottoposta al Consiglio dell'Unione la proposta di delibera per la localizzazione dell'opera nel vigente strumento urbanistico intercomunale...";

Sulla base di quanto evidenziato dal Comune di Savignano sul Rubicone e dall'Unione Rubicone e Mare, ARPAE ha richiesto alla Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Ente competente e gestore dei piani sovraordinati, la verifica di idoneità di cui sopra, al fine di chiarire tale aspetto normativo per il buon prosieguo della conferenza dei servizi e per l'espressione dell'eventuale parere favorevole da parte del Comune di Savignano sul Rubicone e dell'Unione Rubicone e Mare.

In merito alla verifica richiesta dal Comune di Savignano sul Rubicone, va premesso che la Provincia non è l'ente titolato a fornire interpretazione autentica alla normativa regionale.

Quale contributo alla conferenza, questo Servizio ritiene tuttavia che la lettura della disposizione al punto 3) della lettera B) dell'Allegato I alla DAL 125/2023 sia da interpretare come una specifica di idoneità solo per le aree sopra i 1200 metri s.l.m., e non pare ricomprendere le restanti aree dell'art. 9, come aree non idonee. Si rileva infatti che le zone di cui all'art. 9 non sono comprese fra le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici di cui alla lettera A) dell'Allegato I alla DAL 125/2023.

Si segnala inoltre il comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 che cita: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Si invita comunque i suddetti enti ad interpellare per i dovuti chiarimenti il competente Servizio Giuridico regionale il quale fornisce pareri in merito all'applicazione della disciplina regionale.

In merito a quanto segnalato dall'Unione Rubicone Mare sulla necessità di una verifica preliminare dell'idoneità del sito sulla base dei vincoli dettati dall'art. 9 del PTCP-PTPR si riporta l'art. 9 comma 3 che reca: "Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma (sistema dei crinali e sistema collinare), fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

(omissis)

d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;...

Inoltre il comma 4 dell'art. 9 riporta: "La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti

della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”.

Sulla base delle indicazioni sopra esposte, si ritiene pertanto non vi siano concreti elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto alle condizioni sopra richiamate.”;

- **Comune di Savignano sul Rubicone**, il **Settore Edilizia Privata e Ambiente** con nota prot. comunale n. 21905/2024 del 09.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/161899 del 09.09.2024, relativamente al titolo edilizio per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica di propria competenza, ha espresso parere, come segue:

“(…)

SI ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione delle opere progettate in merito al titolo abilitativo edilizio, con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- **le opere dovranno essere eseguite in conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, salvo quanto previsto dalle variante ai vigenti strumenti urbanistici per la localizzazione delle opere di progetto;**
- **di accogliere le osservazioni pervenute dai privati, così come da indirizzi avuti per le vie brevi, da parte dell'Amministrazione Comunale;**

L'esecuzione dell'intervento rimane subordinato all'acquisizione:

- **dei pareri da parte delle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di conferenza dei servizi, ed al rispetto delle indicazioni/prescrizioni eventualmente contenute negli spessi;**

Il presente parere:

- **si riferisce esclusivamente alle opere oggetto della richiesta presentata e non costituisce sanatoria o accettazione di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente;**
- **non costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere di progetto.**

Si propone l'acquisizione agli atti dell'istanza”;

- **Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio**, con nota prot. 27704 del 09.09.2024 acquisita al prot. n. PG/2024/162303 del 09.09.2024 ha confermato il nulla osta rilasciato a suo tempo dallo stesso Comando Marittimo con il Foglio n. 19791 in data 18.06.2024;

Dato atto che nella **seconda riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 12.09.2024:

- sono state esaminate le **osservazioni pervenute** da parte dei proprietari delle particelle interessate dalle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come di seguito indicate in estrema sintesi:
 - osservazione pervenuta in data 25.06.2024 e acquisita al prot. n. PG/2024/116608 del 25.06.2024, relativa ai terreni appartenenti al FOGLIO 25 MAPPALI 113, 114, 129, con cui si chiede una maggiore tutela del carattere agricolo-turistico della zona interessata dall'impianto e una maggiore mitigazione degli impatti visivi prodotti dai pannelli adiacenti alla proprietà, con richiesta di diversa disposizione degli stessi;
 - osservazione pervenuta in data 06.08.2024 e acquisita al prot. n. PG/2024/144334 del 06.08.2024, relativa ai terreni appartenenti al FOGLIO 20 MAPPALI 405, 406, con la quale il proprietario si oppone all'allaccio della linea elettrica afferente all'impianto in esame al traliccio di MT, già presente nell'area adiacente all'abitazione;
- sono state valutate le **controdeduzioni** inviate dal proponente, acquisite al prot. n. PG/2024/145986 del 08.08.2024 e al prot. n. PG/2024/161459 del 09.09.2024;
- sono inoltre state espresse le valutazioni conclusive della Conferenza in merito alle osservazioni pervenute, come riportato in dettaglio nella sezione D) “ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE” del verbale della riunione della Conferenza tenutasi in data

12.09.2024 e nell'Allegato n. 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- sono stati acquisiti i seguenti **pareri** e le seguenti **precisazioni** da parte degli enti presenti:
 - **Comune di Savignano** esprime **parere contrario al progetto** in oggetto per le seguenti motivazioni:
 - i pannelli a terra previsti sul retro dei capannoni, non sono posizionati a debita distanza dai fabbricati residenziali esistenti, come autorizzato dal Comune in altri casi analoghi, anche per consentire una migliore mitigazione (il progettista stesso in sede di Conferenza era disponibile ad accogliere questa indicazione progettuale);
 - l'osservazione del Sig. [omissis] deve essere accolta in quanto il nuovo cavo, necessario per collegare i cavi aerei e la nuova linea interrata, verrebbe a creare condizioni di forte pericolo per le adiacenti aree private, già molto penalizzate dalla presenza di un traliccio Enel nel giardino di casa; al contrario, posizionare il nuovo cavo di collegamento di cui sopra, all'interno del traliccio limitrofo, posizionato in aperta campagna, non avrebbe comportato alcun pericolo per persone e animali;
 - **Arpae** ha precisato che, dato che non è stato chiarito, da parte del tecnico comunale, in base a quale normativa i pannelli non possano essere installati nella posizione prevista a progetto, una modifica progettuale per ottemperare a quanto richiesto dal Comune non può essere imposta dalla Conferenza, ma potrà essere presa in esame solo nel caso in cui venisse proposta dalla ditta tramite trasmissione di una revisione del progetto. Viste anche la mitigazione prevista a progetto e l'esigua altezza dei pannelli rispetto al suolo, considerata inoltre la indifferibilità e l'urgenza dell'opera in progetto, stabilita ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, Arpae ritiene non giustificabile l'imposizione di una modifica progettuale che comporterebbe un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento per l'acquisizione di nuove valutazioni da parte degli enti convocati alla Conferenza;
 - l'**Unione dei Comuni Rubicone Mare** ha rimandato l'espressione del parere alla successiva convocazione della Conferenza, dopo che sarà stata espletata la decisione del Consiglio dell'Unione sulla variante urbanistica. E' stato inoltre precisato che l'Unione Rubicone Mare, a cui è stata conferita la competenza in materia urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, come da atti convenzionali, ha competenza specifica per il rilascio di attestazioni di conformità urbanistica tutte le volte che sia necessario per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare nell'ambito di procedimenti espropriativi. Sono stati pertanto chiesti chiarimenti rispetto le particelle (e le superfici) da asservire, riportate nel piano particellare, in quanto paiono riguardare un tratto del sedime stradale di via Scodella/via Sogliano 104 (che catastalmente parrebbe ricompreso nel demanio stradale) ed un'area privata su cui già insiste una fascia di rispetto dell'elettrodotto, anche al fine di verificare il procedimento di competenza;
 - la **Provincia di Forlì-Cesena**, in merito agli aspetti relativi alla Pianificazione Territoriale, ha anticipato in Conferenza i seguenti pareri che verranno assunti con la proposta di Decreto del Presidente:

"[...]"

- *si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, alle condizioni definite al punto A.1 della parte narrativa:*
 - A1 - *qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8 bis delle norme del*

P.T.C.P.;

- *si esprime parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Savignano sul Rubicone per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto;*
- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** ha espresso il parere di competenza come di seguito riportato:

"In riferimento al progetto di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", questa Soprintendenza non ritiene necessario richiedere controlli archeologici preventivi e rilascia di conseguenza il proprio parere favorevole. Si ricorda, comunque, che nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004). In merito alla delega in qualità di rappresentante delle Amministrazioni statali, valutati i pareri pervenuti, si rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica";
- Il **Servizio Sistemi Ambientali di Arpa**, in relazione alle osservazioni espresse dal proprietario del fondo dove è previsto l'allaccio della linea elettrica al traliccio di E-distribuzione, a integrazione del parere già espresso e registrato al prot. n. PG/2024/132737 del 19.07.2024, ha specificato che il cavo elicordato previsto per l'allaccio al traliccio non comporta alcun significativo aumento dell'esposizione al campo elettromagnetico, stante l'attuale DPA che già investe il fondo per la preesistente linea elettrica;
- l'**AUSL** ha espresso, per quanto di competenza, **parere favorevole** al progetto **a condizione che** l'accesso alle coperture dei due capannoni possa avvenire, in ogni tempo ed in sicurezza, mediante scale esterne fisse e protette (anche alla marinara) poste su almeno un lato corto di ciascun capannone; dovrà essere assicurato che lo sbarco dell'operatore dalle scale verso la copertura, sia protetto, al fine di consentire l'aggancio degli operatori alla linea vita, già prevista al colmo delle coperture stesse (ad es. mediante messa in opera di ancoraggi intermedi, adeguatamente posizionati, ed utilizzo del doppio cordino da parte dell'operatore, ecc.);
- il **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa** ha rilevato la necessità di acquisire alcuni documenti, necessari per poter concludere il procedimento autorizzativo, specificati in dettaglio nel verbale della riunione;

Dato atto che la riunione della Conferenza tenutasi in data 12.09.2024 (**seconda riunione**) si è conclusa rimandando la decisione in merito all'esito della Conferenza a una successiva seduta, non essendo stato acquisito, tra i pareri, quello dell'Unione Rubicone e Mare, in quanto tale ente si è riservato di esprimersi solo in seguito alle Valutazioni del Consiglio dell'Unione sulla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002; come specificato nel verbale, la riunione conclusiva della Conferenza è stata rimandata al mese di ottobre, dato che il primo Consiglio utile dell'Unione risultava previsto entro la fine del mese di settembre 2024;

Tenuto conto che con nota registrata al prot. n. PG/2024/181453 del 08.10.2024:

- è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 12.09.2024;
- è stata trasmessa la nota di ENAC acquisita al prot. n. PG/2024/176149 del 01.10.2024, con richiesta alla ditta di darvi riscontro, in tempo per la riunione della Conferenza;
- è stata convocata la **terza riunione** della Conferenza di Servizi in data **22.10.2024**, con il seguente ordine del giorno:
 - acquisizione del **parere conclusivo** in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dell'Unione dei Comuni Rubicone Mare;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;

- varie ed eventuali;

Considerato che:

- in data 10.09.2024, con nota registrata al prot. n. PG/2024/162786, è stata trasmessa alla ditta la *"Richiesta rimborso oneri comunicazioni individuali ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 37/2002"*, con la quale è stato richiesto il pagamento delle spese sostenute per la spedizione di n. 4 raccomandate, con ricevuta di ritorno, relative alle comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto in progetto, tramite versamento da effettuare con sistema PagoPA, utilizzando il relativo bollettino che è stato recapitato alla ditta tramite pec;
- il pagamento di cui sopra è stato assolto in data 10.09.2024;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **terza riunione** della Conferenza, tenutasi in data **22.10.2024**, acquisiti nel relativo verbale, conservato agli atti:

- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale**, con nota prot. prov.le n. 25949/2024 del 23.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/170260 del 23.09.2024, ha inviato il **Decreto Presidenziale n. 92 del 13.09.2024**, relativo all'espressione dei pareri di competenza in relazione alla localizzazione della linea elettrica in variante agli strumenti urbanistici comunali, del quale si riporta di seguito un estratto:

"(...) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

La relazione sulla compatibilità ambientale (elaborato 9_35 c - Compatibilità ambientale 2814076_amb) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

- Uso prevalente del suolo

Il tracciato dell'elettrodotto, pari a circa 1.740 metri in cavo interrato, si svilupperà principalmente su viabilità pubblica e in minima parte su viabilità privata.

- Zone assoggettate a tutela paesaggistica

Nelle aree interessate da vincolo paesaggistico verrà posato il cavo interrato. L'esecuzione dell'intervento non comporterà, a lavori ultimati, alcuna alterazione morfologica del terreno e non modificherà lo stato dei luoghi. Rispetto al Fiume Rubicone, richiamata la Legge Galasso, D. Lgs 42/2004, art.142, aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, essendo l'intervento in cavo sotterraneo, risulta fra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31 del 06/04/2017 in quanto ricompreso fra quelli previsti nell'Allegato A dello stesso decreto, al punto A15.

- Beni culturali

Non rilevati.

- Risorse naturali

Non rilevate.

- Margini visivi significativi

L'intervento in progetto non modificherà lo stato dei luoghi e una volta terminato non modificherà in alcun modo la percezione visiva dell'area interessata.

- Dissesti e zone instabili per frane

Non presenti.

- Effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale

Il nuovo impianto elettrico non produrrà significativo gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale sia come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi. L'opera sarà realizzata in cavo sotterraneo pertanto non altererà in alcun modo lo stato dei luoghi.

- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto

La linea è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su viabilità stradale esistente o comunque ai margini della stessa, al fine di risultare meno pregiudizievole possibile al fondo servente ed alle attività agricole.

- Indicazione delle misure previste per mitigare eventuali impatti negativi

Essendo la nuova linea progettata in cavo interrato non risultano necessarie opere per mitigare l'eventuale impatto negativo.

Conclusioni

L'analisi qualitativa dell'ambiente e le caratteristiche dell'impianto descritte nell'elaborato di progetto 9_35e - Relazione tecnica e cabine 2814076_PT, evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto necessario alla connessione di un impianto da fonte rinnovabile "fotovoltaica" è compatibile con l'area ed il territorio circostanti.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto come sopra descritto ricadono in:

· **Tav. 1 "Unità di paesaggio":** **Unità n. 6** "Paesaggio della pianura agricola insediativa"; **Unità n. 8** "Paesaggio dei fondovalle insediativi".

· **Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica":** "Sistema dei crinali e sistema collinare" di cui all'art. 9; "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 19; "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'art. 32; la SP n. 85 (Via Scodella), interessata dall'interramento della linea MT, rappresenta il limite fra le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 17 e le "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 19.

· **Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli":** "Sistema forestale e boschivo – Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela" di cui all'art. 10 comma 2 lett. b) (una siepe affianca, per circa 650 metri sul lato est, la Via Scodella - SP85); "Formazioni boschive igrofile"; "Sistema delle aree agricole" di cui all'art. 11.

· **Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale":** "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei" di cui all'art. 28 zona A; "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 zona B.

· **Tav. 5 "Schema di assetto territoriale":** "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 74; "Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche" di cui agli art. 54 e 55 (per circa 400 metri, nella porzione più a nord la linea elettrica lambisce tali ambiti); "Relazioni interne secondarie – Ammodernamento e messa in sicurezza degli assi di fondovalle" (SP n. 85 – Fondovalle Rubicone).

· **Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti":** tavola non presa in considerazione in quanto non pertinente al progetto presentato.

· **Tav. 5B "Carta dei vincoli":** "SP 85 – Fondovalle Rubicone" e relativa "fascia di rispetto".

· **Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali":** "Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche" e "Zona 8 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti" di cui all'art. 47.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Savignano sul Rubicone, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, osservando quanto segue:

A.1 Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8bis delle norme del P.T.C.P.;

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Visto il parere espresso da ARPAE (prot. PG/2024/111476 del 17/06/2024);

Richiamata, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto;

Visto che, come dichiarato dall'Amministrazione competente (ARPAE) con nota acquisita al prot. prov.le n. 23843 del 30/08/2024, sono state presentate osservazioni nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto; di seguito sintetizzate:

Nr.	Ditta	Oggetto osservazione (sintesi)
1	ARPAE PG/2024/116608 del 25/06/2024	Opposizione all'allacciamento della linea interrata in progetto al traliccio MT presente nel giardino della propria abitazione a causa della "notevolissima potenza" della linea stessa.
2	ARPAE PG/2024/144334 del 06/08/2024	Opposizione a qualsiasi manomissione che alteri i caratteri antropici dei luoghi, al fine di conservare il carattere agricolo-turistico della zona. - Richiesta di posizionare la cabina di trasformazione a 20 m dalla strada di accesso della proprietà. - Richiesta di posizionare tutto il percorso della linea all'interno della proprietà della soc. agr. Guidi. - Valutazioni in merito alla disposizione e localizzazione dei pannelli fotovoltaici dell'impianto.

In relazione all'osservazione n. 1, si prende atto di quanto attestato dal progettista dell'impianto fotovoltaico di cui alla pratica di connessione E-Distribuzione cod. 359446842 (v. elaborato 23_20 dpa dichiarazione progettista):

- "L'elettrodotto sotterraneo progettato da E-Distribuzione verrà realizzato con conduttori in cavo cordato ad elica visibile, rientrando nella disciplina di cui all'art. 56, comma 3, del D. Lgs. 207/2021;
- Sulla base del paragrafo 3.2 del Decreto Ministeriale 29 maggio 2008, tutte le linee interrate o aeree in cavo cordato ad elica sono escluse dalla metodologia di calcolo delle DPA in quanto le fasce associabili hanno una ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale n.449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991.
- Risulta pertanto impossibile specificare, sia in relazione che in specifico elaborato grafico, la DPA relativa al tratto di cavo in MT di collegamento con la linea aerea (in MT appunto) sostenuta dal traliccio esistente presente entro proprietà del sig. (Ditta n. 1)"

In relazione all'osservazione n. 2, si ritiene nel merito che non apportando ulteriori contributi ambientali, non risulti rilevante ai fini del Parere di sostenibilità;

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime **PARERE MOTIVATO positivo** relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Savignano sul Rubicone, per la localizzazione dell'opera, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente;

Ritenuto infine, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono attenzioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti dell'istruttore e del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad ARPAE di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni del progetto relativo all'“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica”, avente potenza di picco pari a 1.150,18 kWp, sito in Comune di Savignano sul Rubicone, in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85), con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova cabina MT denominata ‘Scodella_FV’ n. 765533 e linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo, di connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Savignano sul Rubicone”, **i seguenti pareri:**
 - si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, alle condizioni definite al punto A.1 della soprastante parte narrativa;
 - parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Savignano sul Rubicone per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Forlì-Cesena, al Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente, all'Unione Rubicone e Mare – Ufficio di Piano e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.”;
- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti** con nota prot. prov.le n. 27016/2024 del 02.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/177635 del 02.10.2024, ha inviato la **Determinazione n. 1324 del 01/10/2024** relativo alla concessione per occupazione di sottosuolo per la posa di elettrodotto, che si riporta di seguito:

“LA DIRIGENTE

[...]

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO S.S. (sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo - CF/P.IVA 01585690405), ai sensi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del c.d.s. l'occupazione di sottosuolo per la posa di elettrodotto lungo la SP85 “FONDOVALLE RUBICONE” (posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970 con attraversamenti al km 0+500 – 0+650 - 1+970), nell'ambito dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03), di n. 2 impianti fotovoltaici su copertura di allevamento avicolo e su terreno circostante con potenza nominale rispettivamente di 526,62 kWp e 623,56 kWp (1.150,18 kWp in totale), da realizzarsi in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella \ SP85), nel Comune di Savignano sul Rubicone.
2. di dare atto che la presente concessione, prima della messa in esercizio dell'elettrodotto, dopo il

collaudo, dovrà essere formalmente **VOLTURATA** all'ente gestore del servizio elettrico nazionale, pena la revoca della stessa:

3. di dare atto che la concessione di cui sopra, pena la revoca e la diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che comunque possono riguardare la materia ed in particolare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30.4.1992 n.285 e relativo Regolamento DPR 16.12.1992 n. 495) ed il Regolamento approvato dalla Provincia, nonché sotto l'osservanza piena delle condizioni, patti e modalità di seguito elencate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica, è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale.

Gli attraversamenti sotterranei stradali di cui all'oggetto potranno essere effettuati mediante scavo a cielo aperto da eseguirsi in due tempi successivi in modo che resti libera al traffico almeno metà carreggiata.

Il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina taglia-asfalto, munita di apposita attrezzatura a disco.

L'impianto di cui all'oggetto, nel tratto di percorrenza, dovrà essere posizionato in sede stradale sul lato Dx della carreggiata alla minima distanza possibile dal ciglio erboso compatibilmente con la presenza di altri sottoservizi.

Negli attraversamenti stradali e nella percorrenza l'impianto di cui trattasi dovrà essere posto alla profondità minima (netta) di 1,00 m. dal piano viabile e di 50 cm dal fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura e comunque al di sotto dei servizi esistenti.

In corrispondenza delle scarpate l'impianto di cui trattasi dovrà essere interrato di almeno 1,00 m. (netto) ed il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito, per uno spessore di almeno 60 cm con calcestruzzo Rck 10, sistemato a gradoni nella parte superiore, e per la parte restante con terreno vegetale appositamente compattato.

Il riempimento degli scavi entro e fuori la carreggiata, dovrà essere eseguito, per lo spessore massimo di cm. 30 (sopra l'impianto di cui trattasi) con sabbia di frantoio derivante da ghiaia in natura, mentre lo strato soprastante dello spessore minimo di cm. 60, dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzato cementato con 80 - 100 Kg. di cemento premiscelato per m3 di inerte, il tutto compattato con idonee attrezzature a strati non superiori di 30. cm.

L'impianto di cui trattasi dovrà essere inserito in apposita guaina di diametro e materiali adeguati.

Gli scavi eseguiti a ridosso della carreggiata dovranno essere riempiti con misto granulare stabilizzato cementato con 80 - 100 Kg. di cemento premiscelato per m3 di impasto escluso il rinfiacco dell'impianto di cui trattasi che verrà effettuato con sabbietta.

Gli scavi inferiori a cm. 100 dovranno essere completamente gettati con calcestruzzo Rck20.

Nel tratto stradale interessato dai lavori si dovrà comunque garantire costantemente il transito degli automezzi, compresi quelli pesanti, a senso unico alternato.

L'Amm.ne si riserva in qualunque momento di richiedere un eventuale carotaggio per verificare tipo e spessori dei materiali di riempimento utilizzati, a totale carico del titolare dell'Autorizzazione.

Tutti i pozzetti sia di ispezione che per allacciamento all'impianto di cui trattasi dovranno essere provvisti di botola di tipo carrabile in c.a. o in ghisa a sede rettificata e dovranno essere collocati alla quota del nuovo manto

Il ripristino della pavimentazione stradale sia effettuato con conglomerato bituminoso tipo bynder 0/18 spessore di 10 cm rullato, e con tappeto d'usura a granulometria 0-9 / 0-12, spessore finito di 4 cm, per l'intera carreggiata stradale nel tratto interessato dai lavori.

Siccome il piano viabile sarà ripristinato solo dopo il consolidamento del materiale di chiusura dello scavo, sopra lo strato di base (Bynder chiuso 0/18) dovrà essere eseguita una mano di emulsione acida al 60% di bitume e una mano di sabbia fine.

PRESCRIZIONI GENERALI

La concessione avrà la durata di anni ventinove (29) (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data del presente Atto.

Per tutta la durata dei lavori si chiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Provinciale; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori.

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente C.d.S. del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalle successive norme emanate in materia.

Il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amm.ne Prov.le ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.

Dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico.

Tutti i lavori che interessano direttamente o indirettamente la S.P. di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti, in materia di sicurezza, al momento della esecuzione dei medesimi.

Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, spostare o modificare l'impianto autorizzato con il presente atto, la relativa spesa è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione ed i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Ente proprietario della strada.

Tutte le parti della strada, le relative pertinenze, le opere d'arte, i manufatti e la segnaletica esistenti nel tratto stradale interessato, eventualmente danneggiati durante o in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del richiedente.

La manutenzione di tutte le opere autorizzate è a carico del titolare del presente atto.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Concessioni Autorizzazioni Nulla Osta (provfc@cert.provincia.fc.it)- Piazza Morgagni n. 9- 47121 Forlì.

Si informa che per eseguire tali lavori non è possibile chiudere la strada al traffico e di conseguenza dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dei lavori l'emissione di ordinanza relativa all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

I sopra indicati lavori dovranno essere ultimati entro il termine di un anno dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere all'Amm.ne Prov.le, per iscritto, almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine.

Copia della presente dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera.

La presente Concessione comportando occupazione di spazi ed aree pubbliche è soggetta al pagamento del canone annuo previsto ai sensi del Decreto del Presidente n. 47 del 09/05/2024.

L'imposta di bollo sarà assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo con identificativo n. 01240089876321 emessa il 28/06/2024 sul documento autorizzativo trattenuto presso la Ditta in oggetto, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta.

4. di precisare altresì che contro il presente provvedimento gli interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R. Dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel rispetto del D. Lgs n. 104/2010;

5. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto Geom. Michela Zanese non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

6. di predisporre la trasmissione del presente atto al destinatario;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on line dell'Ente per n. 15 giorni consecutivi;
8. di comunicare il medesimo ai Servizi: Segreteria Generale e Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, per il seguito di rispettiva competenza.”;
- **l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia-Romagna**, con nota prot. 14/10/2024.0068035.U, acquisita al prot. n. PG/2024/185323 del 14.10.2024, ha trasmesso la “Comunicazione ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 ‘Testo unico sulle opere idrauliche’ e R.D. 29/07/1927 n. 1443 ‘Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno’ “, con la quale ha precisato quanto segue:

“A riscontro della nota di ARPAE relativa all'oggetto, nostro prot. 11/06/2024.37107.E, si riferisce che non sono presenti elementi di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in relazione alle miniere di competenza (combinato disposto art.14, lettera i, L.R. n.13/2015 - art.2, R.D. 29.07.1927 n. 1443), non risultano aree con concessione mineraria per minerali solidi, peraltro assenti al momento, nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena. Gli interventi in progetto non comportano pertanto alcuna interferenza.”;

- **Unione Rubicone e Mare Settore il Settore Tecnico - Programmazione Territoriale Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone** con nota prot. n. 33916/2024 del 15.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/186522 del 16.10.2024, ha inviato il parere di competenza, di seguito riportato:

“In riferimento al procedimento in oggetto,

facendo seguito a quanto constatato in sede di Conferenza dei servizi, e cioè che l'avviato procedimento espropriativo riguarda la servitù coattiva permanente, relativa al tracciato del cavo elicordato interrato, per la connessione dell'impianto fotovoltaico di progetto presso l'allevamento, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, oltre all'occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica ed all'occupazione permanente e inamovibile e servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione;

ricordato che l'Unione Rubicone Mare, a cui è stata conferita la competenza in materia urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, come da atti convenzionali, ha competenza specifica per la gestione del piano urbanistico e per tutti i procedimenti di variante urbanistica e di localizzazione di opere pubbliche, mentre il Servizio Patrimonio è incardinato nel Settore III dell'Ente comunale;

si dichiara

alla luce di quanto sopra espresso, che non si prefigura, per la localizzazione dell'infrastruttura connessa all'intervento in oggetto, alcuna “variante urbanistica”, non avendo il piano urbanistico competenze sulle servitù, seppur coattive; la procedura messa in atto attiene esclusivamente ad aspetti patrimoniali di spettanza dell'Ente comunale.

Relativamente alla conformità urbanistica, preso atto del contributo istruttorio ai fini della verifica di idoneità del sito del Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale (nota prot. prov.le 24242 del 04/09/2024) assunto nella seduta della CdS del 12/09/2024, si ritiene il progetto dell'impianto fotovoltaico, sui terreni distinti al foglio 25 mappali 2 – 106 in Comune di Savignano sul Rubicone, coerente con gli strumenti di pianificazione intercomunali (PSC-RUE) vigenti, a condizione che i pannelli antistanti via Sogliano 104 siano posti nel rispetto della fascia di rispetto stradale (10 m per le “strade vicinali” di tipo F), in conformità a quanto previsto all'art. 6.17.3 del RUE, qualora sia attestata detta classificazione da parte dell'ufficio comunale competente. Questo perché, pur “non presentando l'impianto fotovoltaico le caratteristiche di una costruzione”, si rileva che nell'ambito della proposta possano essere configurate soluzioni localizzative alternative, che consentano il rispetto di detta distanza imposta dalle norme di piano.”;

Vista la richiesta pervenuta da **ENAC** con nota prot. n. 142559 del 01.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/176149 del 01.10.2024, di una asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo, che attesti l'esclusione dall'iter valutativo (allegando il report della procedura telematica ovvero una dichiarazione asseverativa che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dalle aree di interesse ENAC, assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti);

Considerato che, in data 17.10.2024, la ditta ha assolto alla richiesta di ENAC trasmettendo quanto richiesto (documentazione acquisita al prot. n. PG/2024/188376 del 18.10.2024);

Vista la richiesta pervenuta dal **MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)** con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0085585.07-10-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/180499 del 07.10.2024, delle dichiarazioni che, ai sensi D.Lgs. n. 48/2024, che modifica il D.Lgs. n. 259/2003, sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, in data 15.10.2024, la ditta ha assolto alla richiesta di cui al capoverso precedente, trasmettendo quanto indicato, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/187537;

Dato atto che nella **terza riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 22.10.2024:

- è stata data lettura di una nuova osservazione, inviata dal proprietario della particella FOGLIO 20 MAPPALI 405, 406 e acquisita al prot. n. PG/2024/186522 del 16.10.2024, a integrazione di quella precedentemente trasmessa in data 25.06.2024, a cui la Conferenza aveva dato riscontro nella riunione del 12.09.2024;
- Arpae ha precisato che i tempi previsti per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari, relativamente all'avviso di deposito ricevuto, si sono conclusi in data 09.09.2024 (decorsi 60 giorni dalla consegna dell'ultima raccomandata trasmessa ai proprietari, avvenuta in data 11.07.2024) e pertanto l'osservazione di cui al punto precedente risulta pervenuta ben oltre i termini previsti;
- è stato inoltre valutato che l'ultima osservazione pervenuta, nei contenuti, non aggiunge nuovi aspetti di rilievo rispetto a quanto già trasmesso dallo stesso proprietario in data 25.06.2024 e già dettagliatamente trattato nel corso della precedente riunione della Conferenza e pertanto la Conferenza ha ritenuto congruo non accogliere quanto richiesto richiamando le precedenti considerazioni;

Tenuto conto dei seguenti **pareri e delle precisazioni resi nella terza riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 22.10.2024, così come riportato nel verbale della Conferenza conservato agli atti (rif. punto **E) PARERI ESPRESSI IN CONFERENZA**):

- l'**Unione Rubicone e Mare** ha comunicato di aver dato seguito agli impegni presi nella conferenza del 12 settembre 2024 in merito alle verifiche sul procedimento in oggetto, in particolare sulla necessità della variante urbanistica e ha comunicato, quanto di seguito riportato:

"Il procedimento in trattazione è soggetto ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, come attestato dall'Ente ARPAE, competente al rilascio della stessa; nell'ambito del contributo istruttorio fornito dall' Unione Rubicone e Mare in sede di Conferenza di Servizi si è posta l'attenzione su quanto riportato al comma 4bis, del citato articolo 12, che recita: "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguente per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse."

Tale comma sembra affermare che per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, e solo nel caso di autorizzazione di impianti diversi da questi, il proponente può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Nel progetto presentato ed oggetto di valutazione nell'ambito della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14ter della Legge 241/1990, invece, viene attivato il procedimento espropriativo per l'istituzione di una servitù coattiva per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere a

rete, che applicando le disposizioni dell'art.12 comma 4bis, dovrebbe essere localizzato su suoli in disponibilità del proponente.

Qualora l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, con proprie opportune valutazioni, ritenesse conforme il progetto presentato alle disposizioni del comma 4bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l'Unione Rubicone e Mare, in qualità di Ente competente in merito alla verifica della conformità urbanistica e valutazione in merito alla proposta di variante (localizzazione dell'infrastruttura), ai sensi della L.R. 37/2002, ritiene utile evidenziare:

1) che il progetto in oggetto è conforme al Piano Urbanistico vigente alle condizioni riportate nel parere trasmesso con protocollo n.33916 del 15/10/2024 ovvero "si ritiene il progetto dell'impianto fotovoltaico, sui terreni disn al foglio 25 mappali 2 – 106 in Comune di Savignano sul Rubicone, coerente con gli strumenti di pianificazione intercomunali (PSC-RUE) vigenti, a condizione che i pannelli antistanti via Sogliano 104 siano posti nel rispetto della fascia di rispetto stradale (10 m per le "strade vicinali" di po F), in conformità a quanto previsto all'art. 6.17.3 del RUE; questo perché, pur "non presentando l'impianto fotovoltaico le caratteristiche di una costruzione", si rileva che nell'ambito della proposta possano essere configurate soluzioni localizzative alternative, che consentano il rispetto di della distanza imposta dalle norme di piano";

2) che non si ritiene necessario alcun procedimento di variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE), in quanto la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico veniva assegnata, nell'ambito della strumentazione urbanistica ai sensi della L.R.20/2000, vigente nel territorio di interesse, al Piano Operativo Comunale (POC);

e peraltro

3) che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi delle Norme regolanti la materia espropriativa, a cui viene riferita anche l'istituzione della servitù coattiva (nel progetto in argomento sia sulla strada vicinale per il tratto di rete che si collega alla cabina dell'impianto fotovoltaico che sulla corte privata per il tratto di rete che si collega alla cabina di e-distribuzione), debba essere ascritto all'autorità amministrativa competente in materia di pianificazione urbanistica (Ente Locale) che attraverso l'approvazione della localizzazione del progetto rende esplicita la propria concreta e specifica volontà di apporre un vincolo.

Il vincolo preordinato all'esproprio, infatti, si distingue nettamente dai vincoli pubblicistici di natura conformativa afferenti alla pianificazione, ancor più in quanto trattasi di servitù; ciò si riflette nella ormai netta distinzione tra conformità urbanistica dell'opera/variante urbanistica e vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

Infine

4) la distinzione tra competenza comunale ed unionale in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deriva dalle funzioni trasferite o rimaste in capo al Comune, disciplinate dalle Convenzioni rep. n.58 del 26 settembre 2012 e Rep. n. 78 del 10/09/2018.

In sintesi si ritiene che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio debba essere deliberato dall'organo consiliare competente in materia (Comune di Savignano sul Rubicone, agendo le convenzioni sopra richiamate), sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi (art. 14ter della Legge 241/1990), con particolare riferimento alle motivazioni inerenti il rispetto del comma 4bis dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003.

La mancata deliberazione del Consiglio comunale, allo stato attuale dei lavori della Conferenza di servizi, in ordine all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio deriva proprio dalla carenza di motivazioni rispetto all'applicazione del comma 4bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003";

- **Arpae** ha fatto alcune precisazioni in merito a quanto espresso nel parere dell'Unione, come di seguito riportato:
 - in merito a quanto evidenziato nel parere espresso dall'Unione al terzo capoverso, ha precisato che l'art. 4-bis del D.Lgs. n. 387/2003 si riferisce unicamente alla necessità della dimostrazione da parte del proponente della "disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto"; per quanto riguarda le opere connesse in alternativa alla dimostrazione della disponibilità di tali aree infatti il proponente può richiedere (anche per gli impianti fotovoltaici) la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come chiarito dalla lettera c) del punto 13.1 dell'Allegato al

DM 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico. Nello stesso articolo 4-bis del D.Lgs. n. 387/2003, viene inoltre precisato che quanto in esso enunciato risulta valido *“ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse”*; viene quindi fatto chiaramente riferimento alla possibilità di usufruire dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per tutte le opere connesse, con la sola esclusione dell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico. Dato che l'istanza di cui trattasi prevede la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio unicamente per le opere connesse alla realizzazione dell'impianto, Arpae ritiene il progetto presentato conforme alle disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

- in merito al punto 1) del parere dell'Unione è stato evidenziato che i pannelli fotovoltaici non possono essere assimilati agli edifici per quanto riguarda le distanze dai confini e le distanze di rispetto stradale, come chiarito nel parere espresso con nota, prot. reg. n. PG/2024/365131 del 05.04.2024 dal “Settore Governo E Qualità del Territorio - Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità” della Regione Emilia-Romagna, di cui si riporta un estratto:

“[...]”

- *in tema di distanze dai confini di proprietà, rileverà solamente l'ubicazione della cabina elettrica e non quella dell'impianto che, come visto, non può essere equiparato a una costruzione;*
- *per quanto attiene alla fascia di rispetto stradale, mentre per le cabine, come visto, si seguirà quanto stabilito per le costruzioni, per gli impianti fotovoltaici si conferma quanto già espresso con il parere prot. n. 309746 del 22.12.2011 secondo cui si può far riferimento alla disciplina delle distanze dal ciglio stradale delle recinzioni - a prescindere dalla tecnologia utilizzata (es., moduli ubicati al suolo, agrivoltaico ecc..) - e si ribadisce che, di conseguenza, la normativa di riferimento è da individuarsi nell'art. 26, comma 8, del Regolamento del C.D.S.”;*

E' stato inoltre richiamato quanto già espresso nella precedente riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.09.2024, in merito a una medesima richiesta di spostamento ricevuta dal Comune non fondata su prescrizioni normative (come già sopra riportato), ritenuta **non giustificabile, poiché comporterebbe l'imposizione di una modifica progettuale** con un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento per l'acquisizione di nuove valutazioni da parte degli enti convocati alla Conferenza;

Arpae ha quindi ritenuto assentibile il progetto dell'impianto fotovoltaico così come presentato dal proponente;

- in merito al punto 2), Arpae ha preso atto di quanto comunicato dall'Unione;
- in merito al punto 3), Arpae ha precisato di non concordare con quanto indicato dall'Unione e di ritenere che l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi e conseguentemente l'autorizzazione unica *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”* ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 e pertanto anche l'apposizione del vincolo per l'asservimento delle aree attraversate dalle opere connesse debba essere stabilito unitamente alla approvazione del progetto presentato;
- in merito al punto 4), è stato preso atto di quanto comunicato dall'Unione;
- **il Comune di Savignano sul Rubicone:**
 - ha espresso **parere negativo edilizio alla realizzazione dell'impianto, compresa la parte di fotovoltaico ubicato sulle falde del tetto, per il mancato rispetto dei 10 m del RUE e parere favorevole al permesso di costruire per la realizzazione della cabina elettrica;**
 - ha inoltre specificato il parere di competenza, come riportato nel verbale della riunione della Conferenza del 22.10.2024 conservato in atti e di seguito richiamato:

“IN RIFERIMENTO ALLA CONFERENZA CONCLUSIVA DEL 22/10/2024 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO proprietà' soc. GUIDI di Roncofreddo, questo COMUNE ESPRIME PARERE CONTRARIO per i seguenti motivi :

(come piu' volte ribaditi nelle varie conferenze) :

1) LE PRESCRIZIONI contenute nel PARERE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE, EMESSO con nota prot. 21905 del 09/09/2024, NON SONO STATE RECEPITE NEL PROGETTO.

2) I PANNELLI A TERRA INFATTI NON RISPETTANO i 10 mt. DI DISTANZA DAL CONFINE DELLA STRADA VICINALE

(come anche evidenziato nel parere di competenza dell'unione Rubicone e Mare, con nota prot. 25293 del 16/10/2024)

3) NON E' MAI EMERSO IN SEDE DI CONFERENZA CHE L'ALLACCIO ENEL DALLA RETE ESISTENTE, PREVISTO DAL PALO SITO NEL GIARDINO DEL SIGNOR [omissis], RISULTI L'UNICA SOLUZIONE POSSIBILE.

COME PIU' VOLTE RIBADITO IN CONFERENZA QUESTO UFFICIO HA EFFETTUATO DIVERSI SOPRALLUOGHI DAI QUALI E' EMERSO CHE ESISTE UN ALTRO PALO NELLE VICINANZE, isolato e senza problemi, CHE EVITEREBBE DI INVADERE LA PROPRIETÀ DEL SIGNOR [omissis] CHE a sua volta, con la nota integrativa alla sua osservazione, presentata in data 15/10/2024 con nota prot. 2527, ha precisato che l'area è attraversata anche da reti acqua, gas, fognature , muretti e impianti, che verrebbero danneggiati con i lavori di scavo.....INUTILI ED EVITABILI.

Come Concordato in sede di conferenza, questo Comune CHIEDE ad ARPAE CHE VENGA DATA RISPOSTA SCRITTA ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE dai privati .”;

- **Arpae** ha fatto alcune precisazioni in merito a quanto espresso nel parere del Comune, come di seguito riportato:
 - fermo restando l'interesse pubblico dell'impianto (art. 12 del D.Lgs 387/2003), Arpae ha ritenuto che il parere negativo espresso dal Comune sull'efficacia della DILA per la parte di impianto da realizzarsi sul tetto non sia motivato;
 - in merito al punto 1) ha precisato che le prescrizioni previste nel parere comunale (prot. comunale 21905 del 09.09.2024) riferito al titolo edilizio per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica di competenza (acquisito al prot. n. PG/2024/161899 del 09.09.2024) erano le seguenti:

“[...]

- le opere dovranno essere eseguite in conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, salvo quanto previsto dalle varianti ai vigenti strumenti urbanistici per la localizzazione delle opere di progetto;
- di accogliere le osservazioni pervenute dai privati, così come da indirizzi avuti per le vie brevi, da parte dell'Amministrazione Comunale;

L'esecuzione dell'intervento rimane subordinato all'acquisizione:

- dei pareri da parte delle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di conferenza dei servizi, ed al rispetto delle indicazioni/prescrizioni eventualmente contenute negli spessi;”;

In merito alla richiesta di accoglimento delle osservazioni pervenuta dal Comune, Arpae ha chiarito che:

- non sono state accolte per quanto deciso nella seconda riunione della CdS, come da relativo verbale che riporta anche le motivazioni e come riportato in dettaglio nell'Allegato 1 al presente atto;
- la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non prevede

l'invio ai proprietari di comunicazioni di risposta alle osservazioni presentate, in quanto le medesime sono parte integrante ed accessibile degli atti conclusivi;

- relativamente al punto 2) Arpae ha specificato che vale quanto già motivato in risposta all'Unione Rubicone e Mare in merito alle distanze dai confini e alle distanze di rispetto stradale e ha inoltre rilevato che le alternative prospettate nella precedente riunione della Conferenza dei Servizi, citate nel parere espresso dal Comune nella precedente riunione, comportano l'interessamento della fascia di rispetto della Strada Provinciale SP85 Fondovalle Rubicone "Via Scodella", la cui salvaguardia deve ritenersi certamente prioritaria rispetto a quella della fascia di rispetto della strada vicinale;
- relativamente al punto 3) Arpae ha ritenuto l'impianto tecnicamente conforme e non ha quindi valutato necessario, anche in conseguenza al vincolo determinato dal preliminare del gestore della linea elettrica, valutare alternative che non determinerebbero comunque l'assenza di vincolo preordinato all'esproprio e di interessamento a privati. Relativamente alla necessità di dare risposta scritta alle osservazioni pervenute dai privati, Arpae ha chiarito che la procedura in oggetto non prevede comunicazione di risposta alle osservazioni presentate, in quanto le medesime sono parte integrante ed accessibile degli atti conclusivi;
- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini** ha confermato il parere favorevole;
- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni** ha espresso i seguenti pareri di competenza:
 - in merito a eventuali interferenze con permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, come di seguito indicato:
 - vista la documentazione tecnica acquisita e sulla base delle verifiche effettuate, il tracciato delle opere in progetto è ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
 - in merito all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 8/2023, delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per la connessione dell'impianto fotovoltaico, da riferire a E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ha espresso parere favorevole, condizionato al rispetto di prescrizioni indicate nel verbale della terza riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;
 - ha inoltre espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per quanto di competenza, condizionato al rispetto delle prescrizioni di carattere generale indicate nel verbale della terza riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che **Arpae**, in qualità di amministrazione procedente, nella terza riunione della Conferenza del 22.10.2024 (a cui erano presenti: Arpae, il Comune di Savignano sul Rubicone, l'Unione Rubicone e Mare e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), come riportato nel verbale conservato agli atti, ha **chiuso i lavori della Conferenza** e ha **approvato il progetto sulla base delle posizioni prevalenti (art. 14-ter comma 7 Legge n. 241/90), con mancanza dell'elemento relativo alla variante urbanistica, e il rilascio dell'autorizzazione unica** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, vincolato all'esito positivo della richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 (inoltrata in data 22.03.2024 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;

Precisato che, relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la sintesi delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni del proponente e le valutazioni conclusive della Conferenza sono riportate nell' "Allegato 1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che nella documentazione trasmessa dal proponente (in risposta a quanto richiesto nella seconda riunione della Conferenza) in data 01.10.2024 (prot. n. PG/2024/176440), in data 15.10.2024 (prot. n. PG/2024/187537) e in data 17.10.2024 (prot. n. PG/2024/188376), non sono state allegate le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo Decreto), richieste alla ditta al fine di procedere al rilascio dell'autorizzazione in mancanza della comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che la Ditta ha provveduto a trasmettere le Autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** sottoposti a verifica antimafia, documentazione acquisita in data 25.10.2024 con prot. n. PG/2024/194192 del 28.10.2024;

Atteso che:

- l'impianto è ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella/SP85), in area agricola, su un terreno distinto catastalmente al Foglio 25, particelle 2 e 106, nella disponibilità della Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., in virtù dell'atto notarile definitivo di compravendita stipulato in data 30.07.2024, registrato a Forlì in data 06.08.2024 al n. 6311 Serie 1T e trascritto a Forlì in data 06.08.2024 R.G. 14323, R.P. 10316 (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [101]), acquisto al prot. n. PG/2024/176440 del 01.10.2024, attestante la proprietà del terreno distinto catastalmente al Foglio 25 Particelle 2-106, ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) lungo la Via Scodella;
- la potenza dell'impianto risulta inferiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021;
- la ditta non ha dimostrato la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione, richiedendo pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- per quanto indicato al punto precedente, ai sensi di quanto previsto al punto 11.4 dell'allegato al DM 10/09/2010, l'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03;
- l'impianto fotovoltaico risulta costituito da n. 1756 moduli fotovoltaici monocristallini bifacciali a bassa riflettanza del tipo full black da 655 Wp di cui n. 952 (Impianto A) fissati a terra su strutture di sostegno realizzate prevalentemente in acciaio zincato a caldo ed alluminio, mediante la battitura o avvitamento e n. 804 (Impianto B) posti in aderenza alla copertura dei due edifici adibiti ad allevamento avicolo, fissati su profili di alluminio in aggancio alla copertura grecata dei capannoni;
- il proponente ha attestato l'idoneità dell'area su cui ricade il progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto l'impianto risulta installato all'interno di uno stabilimento (definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) adibito ad allevamento avicolo e comunque ricade in aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo stabilimento (documento

firmato dalla committenza e dal progettista, denominato “10 - dichiarazione stabilimento firmata” acquisito al prot. n. PG/2024/46414 del 11.03.2024, contrassegnato da Arpae con la sigla [9]);

- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 1.150,18 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i.(convertito dalla Legge n. 41/2023) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- E-Distribuzione S.p.A., convocata in Conferenza qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (codice rintracciabilità: 359446842), come da “*Elaborato n. 32 Preventivo di connessione*” (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [28] acquisito al prot. n. PG/2024/46417 del 11.03.2024);
- il preventivo del gestore di rete è stato accettato dal proponente come da “*Elaborato n. 38 accettazione preventivo di connessione*” e da “*Elaborato n. 33 Pagamento accettazione*” (documenti contrassegnati da Arpae rispettivamente con la sigla [29] e [37] e acquisiti rispettivamente ai prot. n. PG/2024/46417 e n. PG/2024/46418 del 11.03.2024);
- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. della L.R. 8/2023 è complessivamente descritto nel “*Elaborato n. 35e e-distribuzione Piano Tecnico (Disegno n. 3574-2238_PT)*” (documento contrassegnato con la sigla [34] acquisito al prot. n. PG/2024/6418 del 11.03.2024);
- l'impianto di rete per la connessione da realizzarsi nel Comune Savignano sul Rubicone è in linea generale così composto:
 - posa di una nuova cabina di consegna MT/BT, predisposta per l'inserimento di un trasformatore MT/BT di potenza massima 630 KVA, denominata "SCODELLA_FV", in elementi prefabbricati tipo box, come da specifiche del Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A., per la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione elettrica di media tensione 15 kV;
 - realizzazione di elettrodotto in MT in cavo elicordato interrato a 15 kV, che avrà una lunghezza complessiva di 1,740 km e sarà costituito da n. 2 cavi (Al 3x1x185 mm²), di cui:
 - un cavo con sviluppo dalla cabina di trasformazione denominata "SCODELLA_FV" lungo la strada vicinale “Via Sogliano 104”, poi lungo la Strada Provinciale SP85 Fondovalle Rubicone “Via Scodella”, fino al traliccio di media tensione situato in area privata;
 - l'altro cavo con sviluppo dalla cabina di trasformazione denominata "SCODELLA_FV" lungo la strada vicinale “Via Sogliano 104”, poi lungo la Strada Provinciale SP85 Fondovalle Rubicone “Via Scodella” e infine lungo la strada Comunale via “Selbelle III”, fino alla cabina esistente denominata "RIBANO" 518861;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto ai punti precedenti, sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del

gestore della rete di distribuzione elettrica;

- i pannelli fotovoltaici saranno collegati alla cabina utente e quindi alla cabina di consegna (nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "SCODELLA_FV"); si precisa che tali linee ed impianti elettrici di utenza non sono soggetti alle disposizioni della L.R. n. 8/2023 dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è previsto lo spostamento di un tratto di impianto di rete di BT di E-distribuzione (in merito al quale è stato rilasciato un preventivo da parte del gestore E-distribuzione, contrassegnato da Arpaе con la sigla [38] e acquisito al prot. n. PG/2024/46418 del 11.03.2024 e una specifica tecnica, contrassegnata da Arpaе con la sigla [40] e acquisita al prot. n. PG/2024/46421 del 11.03.2024) e di un tratto di rete Telecom (in merito al quale è stato presentato dal proponente un verbale di sopralluogo redatto dal gestore di rete FiberCop - contrassegnato da Arpaе con la sigla [39] e acquisito al prot. n. PG/2024/46418 del 11.03.2024);
- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR n. 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nel "*Elaborato n. 47 ENAC asseverazione abbagliamento*" (documento contrassegnato con la sigla [43], acquisito in presentazione prima istanza di autorizzazione al prot. n. PG/2024/46421 del 11.03.2024) e pertanto non risulta richiesto il parere ENAC;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2024/46421 del 11.03.2024, ha asseverato di avere esperito, in data 27.12.2023, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 ("*Elaborato n. 50 Dichiarazione UNMIG non interferenza*", documento contrassegnato con la sigla [44]);
- il nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, in questo caso non risulta necessario in quanto è stato trasmesso un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti (documento "*18 - dichiarazione distanza 30 m da trasporto pubblico firmato*", contrassegnato da Arpaе con la sigla [72], acquisito al prot. n. PG/2024/87758 del 13.05.2024);
- la dichiarazione asseverata da professionista abilitato e relativi allegati (inviata dal progettista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e trasmessa ad Arpaе come elaborato "*Asseverazione per MIMIT*" acquisito al PG.2024.PG.2024.187537 del 17.10.2024 e contrassegnato da Arpaе con la sigla [102]), ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 259/2003 "interferenze con reti di comunicazione elettronica", così come modificato dal D. Lgs. 48/2024, sostituisce il nulla osta ministeriale;
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato "*Elaborato 52 Piano dismissione impianto fotovoltaico (con computo metrico estimativo)*", documento contrassegnato con la sigla [45], acquisito al prot. n. PG/2024/46421 del 11.03.2024, è stato quantificato in 9.357,20 €; tale importo dovrà essere incrementato del

22% per includere i costi dovuti all' IVA, per un importo complessivo pari a 11.415,78 Euro;

- il proponente, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2024/87758 del 14.05.2024 (documento contrassegnato con la sigla [66]) si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente; tale impegno è stato anche assunto tramite la presa di impegno indicata nel modulo di presentazione dell'istanza (documento contrassegnato con la sigla [99], acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/145986 del 08.08.2024);
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita al prot. n. PG/2024/87758 del 14.05.2024, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a 704.821,79 € (*"Elaborato n. 17 Dichiarazione costo impianto"*, documento contrassegnato con la sigla [71]);
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a 520,00 € (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 €);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 08.05.2024;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S., inoltrata in data 23.07.2024 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0060370_20240723 e rilasciata in data 10.01.2025;

Dato atto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, ricomprende e sostituisce:

- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone;
- **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
- la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Selbelle III;
- la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la strada vicinale via Sogliano 104;
- **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);

Dato atto inoltre che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art.

12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:

- **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza provinciale, per occupazione di sottosuolo dalla linea elettrica di utenza in parallelismo (posa tubazione per linea elettrica a 15 kW) lungo la Strada Provinciale 85 - "FONDOVALLE RUBICONE" (posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970 con attraversamenti al km 0+500 - 0+650 - 1+970), così come stabilito dalla Determinazione Prov.le n. 1324 del 01.10.2024;

Precisato che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

Precisato che il presente atto non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni Rubicone Mare, in quanto, nella riunione conclusiva della Conferenza, l'Unione, in qualità di ente competente in merito a tale aspetto, ha evidenziato che, per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica, **non risulta necessaria la variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE)**, in quanto la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico veniva assegnata, nell'ambito della strumentazione urbanistica ai sensi della L.R.20/2000, vigente nel territorio di interesse, al Piano Operativo Comunale (POC);

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 48 del 17.12.2024, di cui si riporta un estratto del dispositivo:

"[...]"

1. *Di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi indetta sul procedimento "impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", potenza di picco pari a 1.150,18 kWp, in via Sogliano 104 angolo via Scodella, a Savignano sul Rubicone, ed opere necessarie per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione", così come riportato nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria del 22 ottobre 2024, allegato A;*
2. *Di prendere atto che Arpa, amministrazione procedente, a cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, alla luce dell'istruttoria svolta, ha approvato il progetto di cui in oggetto (i cui elaborati principali sono allegati al presente provvedimento) sulla base delle posizioni prevalenti (art. 14-ter comma 7 L.241/90), con mancanza dell'elemento relativo alla variante urbanistica;*
3. *Di prendere atto, in particolare, che per l'approvazione del progetto, richiamato al punto 1, non è stato necessario alcun procedimento di variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE), in quanto la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico non è assegnata a tali livelli della pianificazione, ex L.R.20/2000 e che attraverso l'Autorizzazione Unica è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/200), in particolare, per l'occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, occupazione permanente e inamovibile e servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione;*

"[...]"

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/46414, n. PG/2024/46417, n. PG/2024/46418, n. PG/2024/46421 del 11.03.2024 (presentazione prima istanza);
- n. PG/2024/70458 del 16.04.2024 (integrazione istanza dopo improcedibilità, relativa a invio richiesta preliminare Sovrintendenza e suoi elaborati);
- n. PG/2024/87758 del 14.05.2024 (ri-presentazione istanza dopo improcedibilità, su

specificazione della ditta i documenti presentati in prima istanza sono rimasti validi);

- n. PG/2024/94071 del 22.05.2024 (integrazioni volontarie);
- n. PG/2024/145986 del 08.08.2024 (integrazioni);
- n. PG/2024/161459 del 09.09.2024 (controdeduzioni ditta a osservazioni presentate dai privati cittadini);
- n. PG/2024/176440 del 01.10.2024 (titolarità area impianto);
- n. PG/2024/187537 del 17.10.2024 (asseverazione per MIMIT);
- n. PG/2024/188376 del 18.10.2024 (asseverazione per ENAC);
- n. PG/2024/194192 del 28.10.2024 (dichiarazioni antimafia);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** (con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo, CF - P.IVA 01585690405) alla **costruzione** e all'**esercizio** di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaica**", avente potenza di picco pari a 1.150,18 kWp, sito in **Comune di Savignano sul Rubicone**, in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85), **come da elaborati di seguito descritti**, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei vigenti depositati agli atti):

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/46414 del 11.03.2024 (presentazione prima istanza):
 - Elaborato n. 1 Assolvimento imposta di bollo Elaborato n. A0.1 Istanza di autorizzazione 387 [2];
 - Elaborato n. 3 Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica pratiche [3];
 - Elaborato n. 4 Autocertificazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 [4];
 - Elaborato n. 6 Mappale Fontanella [5];
 - Elaborato n. 7 Visura catastale [6];
 - Elaborato n. 8 Contratto di affitto [7];
 - Elaborato n. 9 Inquadramento ex aree idonee [8];
 - Elaborato n. 10 Dichiarazione di stabilimento [9];
 - Elaborato n. 11 Inquadramento foto satellitare distanza entro 500 m da area industriale [10];
 - Elaborato n. 12 Progetto Tavola 01 - Planimetria (Tetto), data 05/03/2024 [11];
 - Elaborato n. 14 Progetto Tavola 03 - Inquadramento, data 05/03/2024 [13];
 - Elaborato n. 15 Progetto Tavola 04 (PL2) - Dettagli costruttivi cabine elettriche [14];
 - Elaborato n. 16 Progetto Tavola 05 - Opere di mitigazione, data 12/12/2023 [15];
 - Elaborato n. 18 Progetto Tavola 06 - Dettaglio strutture e sezione moduli a terra (tavola presismica), data 07/03/2024 [16];
 - Elaborato n. 19 Progetto Tavola 07 - Invarianza idraulica sezione terreno e vasca di laminazione, data 05/03/2024 [17];
 - Elaborato n. 20 Progetto Tavola 09 - Dettagli costruttivi cancello, recinzioni, pali videosorveglianza, data 12/12/2023 [19];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/46417 del 11.03.2024 (presentazione prima istanza):
 - Elaborato n. 21 Relazione presismica [20];
 - Elaborato n. 23 Relazione fotografica asseverata [21];
 - Elaborato n. 24 Relazione idraulica esplicativa del sistema di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche [22];
 - Elaborato n. 25 Relazione tecnica asseverata (analisi campi EM) [23];
 - Elaborato n. 26 Relazione tecnica illustrativa [24];
 - Elaborato n. 28 Modulo MUR A.1/D.1 Asseverazione da allegare al titolo edilizio [25];
 - Elaborato n. 30 Schema elettrico unifilare (Tavola SE1) [26];
 - Elaborato n. 31 Relazione tecnica progetto elettrico [27];
 - Elaborato n. 32 Preventivo di connessione [28];
 - Elaborato n. 33 Pagamento accettazione [29];
 - Elaborato n. 34 Pagamento documentazione autorizzativa [30];

- Elaborato n. 35c e-distribuzione Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica (Disegno n. 3574-2238_AMB) [31];
- Elaborato n. 35d e-distribuzione Piano particellare (Disegno n. 3574-2238_PP) [32];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/46418 del 11.03.2024 (presentazione prima istanza):
 - Elaborato n. 35e e-distribuzione Piano Tecnico (Disegno n. 3574-2238_PT) [34];
 - Elaborato n. 37 e-distribuzione Dichiarazione conformità elettrodotto [35];
 - Elaborato n. 37b e-distribuzione Attestazione conformità elettrodotto [36];
 - Elaborato n. 38 Accettazione preventivo di connessione [37];
 - Elaborato n. 42 e-distribuzione Preventivo spostamento pali BT [38];
 - Elaborato n. 43 TIM Verbale sopralluogo telecom per spostamento pali [39];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/46421 del 11.03.2024 (presentazione prima istanza):
 - Elaborato n. 44 e-distribuzione Specifica tecnica per spostamento pali [40];
 - Elaborato n. 46 Dichiarazione terre e rocce di scavo [41];
 - Elaborato n. 46b Protocollo Dichiarazione terre e rocce di scavo [42];
 - Elaborato n. 47 ENAC asseverazione abbagliamento [43];
 - Elaborato n. 50 Dichiarazione UNMIG non interferenza [44];
 - Elaborato 52 Piano dismissione impianto fotovoltaico (con computo metrico estimativo) [45];
 - Elaborato 54 Carta identità ANDREA DOCCI scadenza 11-02-2028 [46];
 - Elaborato n. 55 Carta identità proprietario terreni GUIDI GIANCARLO scadenza 11-12-2028 [47];
 - Elaborato n. 56 Carta identità affittuario terreni GUIDI GIANCARLO scadenza 11-12-2028 [48];
 - Elaborato n. PL1A Planimetria generale impianto fotovoltaico "A", data 01/03/2024 [49];
 - Elaborato n. PL1B Planimetria generale impianto fotovoltaico "B", data 01/03/2024 [50];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/70458 del 16.04.2024 (integrazione istanza dopo improcedibilità, relativa a invio richiesta preliminare Sovrintendenza e suoi elaborati):
 - Comunicazione preliminare Sovrintendenza [51];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/87758 del 14.05.2024 (ri-presentazione istanza dopo improcedibilità, su specificazione della ditta i documenti presentati in prima istanza sono rimasti validi)
 - Elaborato n. 0 Lettera trasmissione richiesta Autorizzazione Unica con elenco elaborati [53];
 - Elaborato n. 2 Bollo annullato [55];
 - Elaborato n. 2a Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo [56];
 - Elaborato n. 3 Visura Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini [57];
 - Elaborato n. 4 Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche [58];

- Elaborato n. 5 Integrazione a contratto di affitto [59];
- Elaborato n. 7 Modulo titolo edilizio (Modulo 1 permesso di costruire) [60];
- Elaborato n. 7a Ricevuta pagamento oneri richiesta permesso di costruire a Comune di Savignano sul Rubicone del 02/05/2024 [61];
- Elaborato n. 7b Modulo asseverazione di titolo edilizio (Modulo 2) [62];
- Elaborato n. 7c Precedenti edilizi [63];
- Elaborato n. 10 CDU (Certificato Destinazione Urbanistica) mappale [64];
- Elaborato n. 11 Ricevuta pagamento oneri Autorizzazione Unica [65];
- Elaborato n. 12 Dichiarazione di impegno alla corresponsione di cauzione a garanzia delle opere [66];
- Elaborato n. 13 Ministero della Cultura - Attestazione assenza provvedimenti di tutela [67];
- Elaborato n. 14 Relazione analisi vincolistica [68];
- Elaborato n. 15 Richiesta ad E-Distribuzione modifica dei file [69];
- Elaborato n. 16 Relazione tecnica requisiti DAL 125-2023 e conformità urbanistica [70];
- Elaborato n. 17 Dichiarazione costo impianto [71];
- Elaborato n. 18 Dichiarazione distanza da impianti di trasporto pubblico [72];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/94071 del 22.05.2024 (integrazioni volontarie)
 - Elaborato e-distribuzione Strumenti Urbanistici Comune (Disegno n. 3574-2238_VU) [73] (sostituzione Elaborato n. 35b [33] per indicazione Comune sbagliato);
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/145986 del 08.08.2024 (integrazioni):
 - Lettera dichiarazioni e precisazioni invio integrazioni [74];
 - Elaborato Progetto Tavola 02 - Planimetria (Terra), data 01/08/2024 [75];
 - Elaborato Progetto Tavola 08 - Invarianza idraulica sezioni quotate, data 01/08/2024 [76];
 - Nota Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) [77];
 - Atto notaio compravendita compendio immobiliare [78];
 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) n. 041/2024 rilasciato dall'Unione Rubicone e Mare [79];
 - Autodichiarazione per colture certificate [80];
 - Decreto aree idonee [81];
 - Parere Regione Emilia-Romagna in merito al rapporto tra PTCP e PTPR, fasce di rispetto stradale e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici [82];
 - H01 Cessione cartografia HERA, data 18/07/2024 [83];
 - H02 Cessione cartografia HERA, data 18/07/2024 [84];
 - H03 Gruppo HERA Istruzione per lettura mappe cartografiche Reti Tecnologiche [85];
 - H04 Tavola sottoservizi sovrapposizione planimetrie HERA ed e-distribuzione [86];
 - Bolli annullati per provincia [87];

- Provincia Forlì-Cesena pagamento 100 € del 19-07-24 [88];
 - Attestazione conformità elettrodotto [89];
 - Dichiarazione prevenzione incendi firmata [90];
 - Dichiarazione progettista [91];
 - e-distribuzione SP85 Fondovalle Rubicone "Via Scodella" attraversamento al km 1+970 posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970 (Disegno n. 3634-6-2238_SP) [92], [93] e [94];
 - Provincia Forlì-Cesena domanda per concessione nulla osta per occupazione sottosuolo e soprassuolo pubblico [95];
 - Guidi Giancarlo CIE scad. 11-12-2028 per domanda [96];
 - Sovrapposizione planimetrie hera ed e-distribuzione [97];
 - Traliccio e dpa [98];
 - Istanza Autorizzazione Unica [99];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/161459 del 09.09.2024:
 - Controdeduzioni ditta a osservazioni presentate dai privati cittadini [100];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/176440 del 01.10.2024:
 - Atto di vendita registrato a Forlì il 06.08.2024 R.G. n. 14323 e R.P. n. 10316 e Risposta della Regione Emilia-Romagna in merito alla verifica di Produzioni Agricole Certificate [101];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/187537 del 17.10.2024:
 - Asseverazione per MIMIT [102];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/188376 del 18.10.2024:
 - Asseverazione per ENAC [103];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/194192 del 28.10.2024:
 - Dichiarazioni antimafia [104];
2. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000) è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** della seguente infrastruttura elettrica "*Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'inserzione di una nuova cabina denominata "SCODELLA_FV" n° 765533 per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico sito in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85) in Comune di Savignano sul Rubicone in Provincia di Forlì-Cesena (FC)*", per una lunghezza complessiva di 1,740 km in cavo elicordato interrato, come dettagliato nell'Elaborato n. 35e e-distribuzione Piano Tecnico (Disegno n. 3574-2238_PT) (documento contrassegnato con la sigla [34], acquisito con presentazione prima istanza al prot. n. PG/2024/46418 del 11.03.2024), che verrà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A., **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 12 del presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica;**
 3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, come da richiesta del proponente, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere previste per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
 4. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica, con particolare riferimento ai terreni identificati

dalle particelle catastali di seguito riportate, come indicate nell'elaborato "35d - *elenco nominativi servitù 2814076_pp*", acquisito al prot. n. PG/2024/46417 del 11.03.2024, siglato da Arpae con il numero [32] e allegato al presente atto come Allegato n. 2:

- Comune di Savignano sul Rubicone, Particelle 2-106-129-114-113 (Sub. 3) del Foglio 25;
 - Comune di Savignano sul Rubicone, Particelle 405-406-301 del Foglio 20;
5. **di dare atto** altresì che, per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all'elaborato "*Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito*" nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente e delle eventuali valutazioni espresse dai componenti della Conferenza di servizi, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 37/2002 e s.m.i., allegato quale Allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ricomprende e sostituisce i seguenti provvedimenti e atti di assenso:
- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone;
 - **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
 - **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Selbelle III;
 - **Concessione all'utilizzo/attraversamento** per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la strada vicinale via Sogliano 104;
 - **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);
7. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** il seguente provvedimento, che viene allegato alla presente autorizzazione, come Allegato n. 3:
- **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza provinciale, per occupazione di sottosuolo dalla linea elettrica di utenza in parallelismo (posa tubazione per linea elettrica a 15 kW) lungo la Strada Provinciale 85 - "FONDOVALLE RUBICONE" (posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970 con attraversamenti al km 0+500 - 0+650 - 1+970), così come stabilito dalla Determinazione Prov.le n. 1324 del 01.10.2024;
8. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 6 e 7, decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
9. **di dare atto** che la presente autorizzazione non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni Rubicone Mare, in quanto, nella riunione conclusiva della Conferenza, l'Unione, in qualità di ente competente in merito a tale aspetto, ha evidenziato che, per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica, **non risulta necessaria la variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE)**, in

quanto la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico veniva assegnata, nell'ambito della strumentazione urbanistica ai sensi della L.R.20/2000, vigente nel territorio di interesse, al Piano Operativo Comunale (POC);

10. **di precisare** che la prescrizione di seguito riportata, proposta dall'Unione dei Comuni e dal Comune:

"[...]"

i pannelli antistanti via Sogliano 104 siano posti nel rispetto della fascia di rispetto stradale (10 m per le "strade vicinali" di po F), in conformità a quanto previsto all'art. 6.17.3 del RUE; questo perché, pur "non presentando l'impianto fotovoltaico le caratteristiche di una costruzione", si rileva che nell'ambito della proposta possano essere configurate soluzioni localizzative alternative, che consentano il rispetto di della distanza imposta dalle norme di piano"

per quanto dettagliatamente chiarito in premessa e come riportato sui verbali delle riunioni della Conferenza, non è stata accettata dalla Conferenza dei Servizi e pertanto non viene inserita nella parte prescrittiva del presente atto;

11. **di allegare** alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti elaborati:

- **ALLEGATO 1** - *"Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito"*;
- **ALLEGATO 2** - *Elaborato "35d - elenco nominativi servitù 2814076_pp"*;
- **ALLEGATO 3** - *Determinazione provinciale n. 1324 del 01.10.2024, avente ad oggetto: "Concessione ai sensi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del C.d.S. per occupazione di sottosuolo per la posa di elettrodotto per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico (1.150,18 kWp) da ubicarsi in via Sogliano n. 104 in Comune di Savignano sul Rubicone fuori centro abitato – Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 della Società Agricola Guidi di Roncofreddo S.S."*;

12. **di approvare** l' "Allegato 1", l' "Allegato 2", l' "Allegato 3" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

13. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):

A) COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio:

- A.1. tenuto conto della tipologia di lavori, la Società richiedente, nel realizzarli, deve effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;

B) SNAM Rete Gas S.p.A.:

- B.1. qualora vengano apportate modifiche o varianti al progetto, la Società richiedente deve darne informazione a SNAM Rete Gas S.p.a. affinché la stessa possa valutare le eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;
- B.2. in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte di SNAM Rete Gas S.p.a., in caso contrario la Società richiedente sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;

C) HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:

Con riferimento al nuovo elettrodotto, prima dell'inizio lavori, la Società richiedente dovrà:

- C.1. in fase di progettazione esecutiva effettuare l'analisi di dettaglio sulle interferenze, realizzando **una specifica tavola con sovrapposizione di tutte le infrastrutture in progetto (area destinata ad accogliere l'impianto fotovoltaico, elettrodotti,**

cabine elettriche, ecc.) e le reti HERA / INRETE presenti ed eventuale proposta progettuale per la risoluzione delle interferenze;

- C.2. chiedere al **servizio cartografico** la documentazione riguardante le reti esistenti mediante il **nuovo WEBFORM** Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it, le cui istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>;
- C.3. richiedere un **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM** Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it, le cui istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>. Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas;
- C.4. al fine di tutelare le infrastrutture pubbliche presenti dovrà essere prestata la massima attenzione al fine di garantire l'integrità e funzionalità di tutti i servizi presenti;
- C.5. predisporre, in caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto, opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti;
- C.6. prima di effettuare interventi con trivellazione teleguidata, verificare la posizione esatta delle condotte esistenti;
- C.7. garantire, in caso di parallelismi, una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale**;
- C.8. adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere;

D) MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- D.1. la società proponente è tenuta a segnalare al Ministero **l'inizio e la fine dei lavori** inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti;
- D.2. devono essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze in osservanza alle norme richiamate nell'Atto di sottomissione del 01.10.2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Forlì-Cesena al n. 1281 Mod. 3, nell'Attestazione di conformità e nella Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 01.10.2024;

E) Comune Savignano sul Rubicone

Permesso di costruire per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica:

- E1. le opere dovranno essere eseguite in conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, salvo quanto previsto dalle varianti ai vigenti strumenti urbanistici per la localizzazione delle opere di progetto;

F) Provincia di Forlì-Cesena

Localizzazione della linea elettrica in variante agli strumenti urbanistici comunali:

- F.1. qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento

di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8bis delle norme del P.T.C.P.;

Concessione per occupazione di sottosuolo per la posa di elettrodotto (posa longitudinale dal km 0+500 al km 1+970 con attraversamenti al km 0+500 - 0+650 - 1+970):

- F.2. la concessione rilasciata, prima della messa in esercizio dell'elettrodotto, dopo il collaudo, dovrà essere formalmente **VOLTURATA** all'ente gestore del servizio elettrico nazionale, pena la revoca della stessa;
- F.3. è fatto l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che possono riguardare la materia ed in particolare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e relativo Regolamento DPR 16.12.1992 n. 495) ed il Regolamento approvato dalla Provincia, nonché la piena osservanza delle condizioni e delle modalità elencate nei punti sotto riportati;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- F.4. il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica, è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;
- F.5. gli attraversamenti sotterranei stradali potranno essere effettuati mediante scavo a cielo aperto da eseguirsi in due tempi successivi in modo che resti libera al traffico almeno metà carreggiata;
- F.6. il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina taglia-asfalto, munita di apposita attrezzatura a disco;
- F.7. l'impianto, nel tratto di percorrenza, dovrà essere posizionato in sede stradale sul lato Dx della carreggiata alla minima distanza possibile dal ciglio erboso compatibilmente con la presenza di altri sottoservizi;
- F.8. negli attraversamenti stradali e nella percorrenza l'impianto dovrà essere posto alla profondità minima (netta) di 1,00 m dal piano viabile e di 50 cm dal fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura e comunque al di sotto dei servizi esistenti;
- F.9. in corrispondenza delle scarpate l'impianto di cui trattasi dovrà essere interrato di almeno 1,00 m (netto) ed il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito, per uno spessore di almeno 60 cm con calcestruzzo Rck 10, sistemato a gradoni nella parte superiore, e per la parte restante con terreno vegetale appositamente compattato;
- F.10. il riempimento degli scavi entro e fuori la carreggiata, dovrà essere eseguito, per lo spessore massimo di cm 30 (sopra l'impianto di cui trattasi) con sabbia di frantoio derivante da ghiaia in natura, mentre lo strato soprastante dello spessore minimo di cm 60, dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzato cementato con 80 - 100 kg di cemento premiscelato per m³ di inerte, il tutto compattato con idonee attrezzature a strati non superiori di 30 cm;
- F.11. l'impianto dovrà essere inserito in apposita guaina di diametro e materiali adeguati;
- F.12. gli scavi eseguiti a ridosso della carreggiata dovranno essere riempiti con misto granulare stabilizzato cementato con 80 - 100 kg di cemento premiscelato per m³ di impasto, escluso il rinfiacco dell'impianto che verrà effettuato con sabbietta;
- F.13. gli scavi inferiori a cm 100 dovranno essere completamente gettati con calcestruzzo Rck20;
- F.14. nel tratto stradale interessato dai lavori si dovrà comunque garantire costantemente il transito degli automezzi, compresi quelli pesanti, a senso unico alternato;

- F.15. l'Amministrazione Provinciale si riserva in qualunque momento di richiedere un eventuale carotaggio per verificare tipo e spessori dei materiali di riempimento utilizzati, a totale carico del titolare dell'Autorizzazione;
- F.16. tutti i pozzetti sia di ispezione che per allacciamento all'impianto di cui trattasi dovranno essere provvisti di botola di tipo carrabile in c.a. o in ghisa a sede rettificata e dovranno essere collocati alla quota del nuovo manto;
- F.17. il ripristino della pavimentazione stradale sia effettuato con conglomerato bituminoso tipo bynder 0/18 spessore di 10 cm rullato, e con tappeto d'usura a granulometria 0-9 / 0-12, spessore finito di 4 cm, per l'intera carreggiata stradale nel tratto interessato dai lavori;
- F.18. siccome il piano viabile sarà ripristinato solo dopo il consolidamento del materiale di chiusura dello scavo, sopra lo strato di base (Bynder chiuso 0/18) dovrà essere eseguita una mano di emulsione acida al 60% di bitume e una mano di sabbia fine;

PRESCRIZIONI GENERALI

- F.19. la concessione avrà la durata di anni ventinove (29) (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data del presente Atto;
- F.20. per tutta la durata dei lavori si chiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Provinciale; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori;
- F.21. per tutta la durata dei lavori dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente C.d.S. del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalle successive norme emanate in materia;
- F.22. il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amministrazione Provinciale ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
- F.23. dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico;
- F.24. tutti i lavori che interessano direttamente o indirettamente la S.P. di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti, in materia di sicurezza, al momento della esecuzione dei medesimi;
- F.25. qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, spostare o modificare l'impianto autorizzato con il presente atto, la relativa spesa è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione ed i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Ente proprietario della strada;
- F.26. tutte le parti della strada, le relative pertinenze, le opere d'arte, i manufatti e la segnaletica esistenti nel tratto stradale interessato, eventualmente danneggiati durante o in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del richiedente;
- F.27. la manutenzione di tutte le opere autorizzate è a carico del titolare del presente atto;

- F.28. l'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Concessioni Autorizzazioni Nulla Osta (provfc@cert.provincia.fc.it) - Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì;
- F.29. si informa che per eseguire tali lavori non è possibile chiudere la strada al traffico e di conseguenza dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dei lavori l'emissione di ordinanza relativa all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
- F.30. i sopra indicati lavori dovranno essere ultimati entro il termine di un anno dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere all'Amministrazione Provinciale, per iscritto, almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine;
- F.31. copia della Determinazione n. 1324 del 01/10/2024 dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera;
- F.32. la presente Concessione comportando occupazione di spazi ed aree pubbliche è soggetta al pagamento del canone annuo previsto ai sensi del Decreto del Presidente n. 47 del 09/05/2024;
- F.33. l'imposta di bollo sarà assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo con identificativo n. 01240089876321 emessa il 28.06.2024 sul documento autorizzativo trattenuto presso la Ditta in oggetto, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta;

G) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

- G.1. nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004);

H) AUSL:

- H.1. l'accesso alle coperture dei due capannoni deve avvenire, in ogni tempo ed in sicurezza, mediante scale esterne fisse e protette (anche alla marinara) poste su almeno un lato corto di ciascun capannone; dovrà essere assicurato che lo sbarco dell'operatore dalle scale verso la copertura, sia protetto, al fine di consentire l'aggancio degli operatori alla linea vita, già prevista al colmo delle coperture stesse (ad es. mediante messa in opera di ancoraggi intermedi, adeguatamente posizionati, ed utilizzo del doppio cordino da parte dell'operatore, ecc.);

I) Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est:

- I.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

J) Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica:

- J.1. la data di inizio dei lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (di cui al Progetto Definitivo "*Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'inserzione di una nuova cabina denominata "SCODELLA_FV" n° 765533 per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico sito in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85) in Comune di Savignano sul Rubicone in Provincia di Forlì-Cesena (FC)* dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Savignano sul Rubicone;

- J.2 i lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente dovranno essere condotti a termine entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena prima della scadenza stabilita;
- J.3 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere trasmessa ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Savignano sul Rubicone, entro 3 mesi da quando questa sarà avvenuta;
- J.4 l'impianto dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio, a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2024, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena;
- J.5 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- J.6 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- J.7 la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle prescrizioni e condizioni, contenute nelle determinazioni espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al precedente punto 1.1;
- J.8 nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l'opere dell'impianto di rete per la connessione (di cui al Progetto Definitivo "*Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'inserzione di una nuova cabina denominata "SCODELLA_FV" n° 765533 per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico sito in Via Sogliano 104 (angolo Via Scodella / SP85) in Comune di Savignano sul Rubicone in Provincia di Forlì-Cesena (FC)*" che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;

K) Prescrizioni di carattere generale:

- K.1. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- K.2. ai sensi dell'art 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori dovranno iniziare entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione e terminare entro 3 anni dalla data di inizio lavori;
- K.3. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Savignano sul Rubicone e ad Arpae;
- K.4. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Savignano sul Rubicone e ad Arpae per conoscenza;
- K.5. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di

messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;

- K.6. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi (9.357,00 Euro) pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, aumentato del 22% per la copertura dei costi relativi all'I.V.A. **(importo totale comprensivo di I.V.A. pari a 11.415,78 Euro)**;
- K.7. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- K.8. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida**; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- K.9. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- K.10. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- K.11. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- K.12. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- K.13. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Savignano sul Rubicone, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

- K.14. eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- K.15. le modifiche non sostanziali al presente impianto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso la DILA di competenza comunale, art. 6-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 così come inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- K.16. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del SAC di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- K.17. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004 n. 504 e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- K.18. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
14. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
15. **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
16. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
18. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
19. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
20. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che interessa il territorio di più comuni;
21. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., al Servizio Territoriale di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Cesena, all'Unione Rubicone e Mare, al Comune di Savignano sul Rubicone, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., a HERA S.p.A., al Consorzio di Bonifica della Romagna, a Snam Rete Gas S.p.a., a FiberCop S.p.A., all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servitù Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

Decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi riguardo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel corso delle riunioni tenutesi in data 12.09.2024 e 22.10.2024

ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE

(Pubblicazione sul BUR del 19.06.2024 – n. 191 – Parte Seconda n. 152)

(Consegna delle raccomandate ai proprietari completata in data 11.07.2024)

Scadenza deposito per osservazioni: 09.09.2024

Proponenti dell'osservazione	Dati catastali	
	Foglio	Mappali
[omissis] [omissis] in qualità di comproprietari delle particelle catastali 113 - 114 e 129 del foglio n. 25. [omissis] in qualità di comproprietaria del Sub. 2 della particella catastale n. 113 del foglio n. 25. Osservazione pervenuta in data 06.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/144334 del 06.08.2024.	25	113 114 129
<u>Sintesi dell'osservazione</u> Conservazione del carattere agricolo-turistico della zona e conseguente opposizione a manomissioni che alterino i caratteri antropici: a) la cabina deve stare a 20 metri dalla strada di accesso alla proprietà dei proprietari che hanno presentato l'osservazione e deve essere mitigata rispetto alle proprietà adiacenti; b) il percorso aereo e interrato deve essere ricompreso all'interno della proprietà del proponente; c) i pannelli devono essere collocati unicamente sul tetto dei fabbricati esistenti per non aumentare l'inquinamento visivo della zona; d) in alternativa i pannelli dovrebbero interessare solo la zona prospiciente a Via Scodella (anche interessando la zona di rispetto) senza interessare la zona adiacente ai fabbricati residenziali; e) osservazione non leggibile (la parte leggibile sembra riconducibile alla struttura dei pannelli); f) si suggerisce di usare l'eventuale collegamento tra i due capannoni per		

apporre i pannelli che in progetto sono adiacenti alle proprietà [omissis].		
Sintesi delle controdeduzioni del proponente pervenute in data 06.09.2024 e acquisite al PG/2024/161459 del 09.09.2024: Sono previste opere di mitigazione. L'impianto avrà basso impatto, grazie alla ridotta altezza della soluzione proposta. L'esercizio dell'impianto non comporterà produzione di rumore e vibrazioni. In particolare in risposta alle singole osservazioni viene controdedotto quanto segue: a) La cabina verrà tenuta a 10 metri dal confine anche se come corpo tecnico potrebbe andare in deroga alle distanze. b) La linea elettrica sarà interrata, quindi invisibile e priva di radiazioni/interferenze elettromagnetiche. E-Distribuzione chiede che venga posta sotto strada per il facile accesso e una migliore manutenzione. c) , d) I moduli a terra saranno invisibili grazie alle mitigazioni. L'inquinamento visivo verrà ridotto rispetto alla situazione attuale. f) Il collegamento fra 2 capannoni deve rimanere libero per esigenze di pulizia e illuminazione fondamentali per il benessere degli animali. Vengono inoltre indicate ulteriori motivazioni di carattere generale relative agli aspetti positivi legati all'installazione dell'impianto.		
<u>Decisioni della Conferenza</u> I punti a), c), d), f) non risultano pertinenti con l'argomento dell'avviso di deposito, in quanto gli obblighi di pubblicazione riguardano unicamente la tutela degli interessi dei privati relativamente all'occupazione da parte della linea elettrica di particelle soggette ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Le osservazioni possono pertanto riguardare unicamente il passaggio della linea elettrica in particelle di proprietà del privato che presenta l'osservazione. Il punto e) non risulta leggibile, ma sembra comunque riguardare l'impianto e non la linea elettrica pertanto non sembra pertinente con l'oggetto della procedura espropriativa. In merito al punto b) è stato chiarito che Via Sogliano 104 risulta accatastata come strada vicinale e pertanto i proprietari inseriti nel procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati coinvolti unicamente come frontisti della strada. Il punto b) dell'osservazione appare privo quindi di motivazioni e in contrasto con l'interesse pubblico di porre gli impianti di rete elettrica pubblica sotto strada facilmente accessibili per le manutenzioni, come accade per tutti i sottoservizi di rete pubblica. Il SSA di Arpae chiarisce che le linee elettriche interrate in cavo elicordato non hanno alcuna influenza sui campi elettromagnetici fuori terra.		

[omissis] in qualità di proprietario delle particelle catastali 405 e 406 del foglio n. 20. Osservazione pervenuta in data 25.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/116608 del 25.06.2024.	20	405 406
<u>Sintesi dell'osservazione</u> Vista la realizzazione dell'impianto che prevede l'allacciamento della linea al traliccio di MT presente nel giardino dell'abitazione a soli 7 m dal fabbricato, su area da sempre dedicata al gioco dei bambini della casa si oppone al passaggio della linea "di notevolissima potenza", visto che esistono altre possibilità di collegare il nuovo impianto alla linea elettrica esistente, attraversando terreno agricoli non interessato da abitazioni. Viene precisato che tale osservazione era stata subito comunicata e che il progettista aveva promesso di rivedere il progetto, verificando appunto la possibilità di realizzare in tracciato alternativo, promessa che non è stata rispettata. Viene infine segnalato che il traliccio esistente risulta di vetusta installazione, ammalorato e presenta inoltre appoggi visibilmente arrugginiti.		
<u>Sintesi delle controdeduzioni del proponente</u> pervenute in data 07.08.2024 e acquisite al PG/2024/145986 del 08.08.2024 Premesso che la soluzione tecnica è stata fornita da E-Distribuzione, ben consapevole della situazione attuale delle linee elettriche, del posizionamento e delle distanze da rispettare, si precisa quanto segue: 1) L'area sotto al traliccio è inserita nelle DPA (Distanza di Prima Approssimazione) pertanto già vietata per una fascia di almeno 8 metri, a maggior ragione a persone sensibili come i bambini, per cui, oltre ad essere già vietata allo stato attuale, si sconsiglia vivamente di destinarla ad "uso gioco dei bambini". 2) La possibilità di realizzare un tracciato alternativo comporta spese ingenti di progettazione, allungamento delle tempistiche e non è certo che sia tecnicamente percorribile/fattibile. 3) Traliccio di vetusta installazione e ammalorato: si può fare una segnalazione ad E-Distribuzione/Terna, questo aspetto esula totalmente dalla richiesta relativa all'impianto fotovoltaico. Forse proprio grazie a questi lavori ci potrebbe essere la possibilità di sostituzione del traliccio, risolvendo il problema paventato. 4) La nuova linea ha una potenza sempre di 15 kV (15.000 V) e, in ogni caso, la potenza massima che potrebbe transitare sulla linea già esistente verrebbe divisa fra le due linee/cavi, riducendo quindi le singole potenze e diminuendo di conseguenza le singole radiazioni elettro-magnetiche. 5) Verrà predisposta una protezione ulteriore del cavo per ridurre l'esposizione. Si veda anche la relazione dell'ing. Vallieri. 6) DPA ELETTRICITÀ: alle controdeduzioni inviate viene allegato il		

documento di E-Distribuzione in merito alle distanze di rispetto previste dagli elettrodotti.		
<u>Decisioni della Conferenza</u> Il <u>Tecnico comunale</u> precisa che l'osservazione del Sig. <i>[omissis]</i> deve essere accolta in quanto il nuovo cavo, necessario per collegare i cavi aerei e la nuova linea interrata, verrebbe a creare condizioni di forte pericolo per le adiacenti aree private, già molto penalizzate dalla presenza di un traliccio Enel nel giardino di casa; al contrario, posizionare il nuovo cavo di collegamento di cui sopra, all'interno del traliccio limitrofo, posizionato in aperta campagna, non avrebbe comportato alcun pericolo per persone e animali. Il <u>Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae</u>, presente in Conferenza, precisa che il cavo elicordato previsto per l'allaccio al traliccio <u>non comporta alcun significativo aumento dell'esposizione al campo elettromagnetico</u>, stante l'attuale DPA che già investe il fondo per la preesistente linea elettrica. L'<u>AUSL</u> conferma, dal punto di vista sanitario, che la DPA generata dal cavo di nuova installazione risulta ininfluyente rispetto alla situazione pregressa. <u>Arpae non rileva motivi per accogliere l'osservazione del Sig. [omissis]</u> poiché non è pervenuto parere ostativo da parte degli enti preposti alla tutela della salute pubblica e alla protezione dai campi elettromagnetici (AUSL e Arpae SSA). Viene inoltre rilevato che: • in sede di Conferenza conclusiva, quanto richiesto dal Comune comporterebbe il diniego del progetto presentato, conclusione che risulterebbe infondata visti i pareri tecnici espressi dagli enti competenti in merito alla protezione dai campi elettromagnetici; • l'osservazione del signor <i>[omissis]</i> era stata già esposta in sede di Conferenza nella riunione tenutasi in data 01.07.24 e non era stata formulata da parte del Comune una richiesta tassativa di modifica sostanziale del progetto, in quanto era stato chiesto unicamente di evitare <u>se possibile</u> di fare interventi all'interno di giardini privati già definiti, cercando invece altre soluzioni alternative; tale motivazione, considerato che si tratta di un'opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, non risulta sufficiente a giustificare una modifica sostanziale del progetto, di cui dovrebbe comunque essere valutata la fattibilità e che comporterebbe un inevitabile e consistente allungamento dei tempi autorizzativi per la revisione del progetto, per la vidimazione del gestore di rete e per la nuova istruttoria da parte della Conferenza dei Servizi. L'amministrazione procedente pertanto approva il progetto sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i propri rappresentanti.		

Arpae, in qualità di amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i propri rappresentanti, ha deciso pertanto, in base alle considerazioni sopra riportate, di **non accogliere le osservazioni** pervenute.

Con nota acquisita al prot. n. PG/2024/186522 del 16.10.2024, il Sig. *[omissis]*, proprietario delle particelle catastali n. 405 e 406 del foglio n. 20, ha trasmesso una ulteriore comunicazione avente ad oggetto *"Integrazione alla osservazione all'avviso di deposito di impianto fotovoltaico in*

Savignano sul Rubicone via Scodella” (con cui è stata integrata l'osservazione acquisita al prot. n. PG/2024/116608 del 25.06.2024).

Tale comunicazione integrativa è stata valutata nella Conferenza di Servizi del 22.10.2024, così come riportato nel verbale della Conferenza conservato agli atti (rif. punto D) *Ulteriore osservazione in merito alla procedura di apposizione del vincolo*).

Nello specifico la Conferenza ha precisato che i termini previsti per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari, relativamente all'avviso di deposito ricevuto, sono scaduti in data 09.09.2024 e che la nuova osservazione non aggiunge, nei contenuti, nuovi aspetti di rilievo (rispetto a quanto già trasmesso dallo stesso proprietario in data 25.06.2024 e già dettagliatamente trattato nel corso della riunione della Conferenza tenutasi in data 12.09.2024).

La Conferenza ha pertanto ritenuto congruo confermare la decisione di **non accogliere l'osservazione** presentata dal proprietario, come già stabilito in esito alla riunione della Conferenza del 12.09.2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.